



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-SEZIONE GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI-

-DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO-
(artt. 321 c.p.p.)

N. 41339/08 R.G.N.R.
N. 9073/08 R.G.G.I.P.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe a carico di:

Luigi ZUNINO in qualità di consigliere di amministrazione di Milano Santa Giulia S.p.A. (già Progetto Montecity S.p.A.) sino al 18.9.2009, nonché di *dominus* della sua controllante Risanamento S.p.A.

Giuseppe GROSSI in qualità di *dominus* delle società dell'R.T.I. e dell'A.T.I. incaricate dei lavori di bonifica nell'area di Milano Santa Giulia.

Claudio TEDESI in qualità di progettista del Piano Scavi, di autore dell'Analisi di Rischio sanitario a verifica dei valori di fondo scavo, direttore e collaudatore dei lavori nell'area ex Montedison.

Ezio STRERI in qualità di responsabile di cantiere nel corso della esecuzione del Piano Scavi per la Milano Santa Giulia S.p.A. e di responsabile dell'attività di monitoraggio *post operam* bonifiche.

Silvio BERNABÈ in qualità di consigliere di amministrazione di Milano Santa Giulia S.p.A. (già Progetto Montecity S.p.A.) dal 27.2.2003 al 10.7.2009.

Davide ALBERTINI PETRONE in qualità di consigliere di amministrazione di Milano Santa Giulia S.p.A. (già Progetto Montecity S.p.A.) dal 9.7.2009.

Vincenzo BIANCHI in qualità di legale rappresentante della Lucchini e Artoni S.r.l. subappaltatrice dei movimenti terra in tutto il cantiere

Bruno MARINI in qualità di legale rappresentante della Edil Bianchi S.r.l. subappaltatrice dei movimenti terra.

Alessandro VIOL in qualità di capo cantiere della Edil Bianchi S.r.l. subappaltatrice dei movimenti terra.

SOTTOPOSTI AD INDAGINE

Tutti

1) *Reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 256 co 1 D.L.vo 152/06 per avere in concorso tra loro, nelle qualità sopra indicate, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, smaltito rifiuti nell'area di Milano - Santa Giulia (cd. Montecity Rogoredo) senza la prescritta autorizzazione, e in particolare:*

nel settore nord est venivano eseguiti riporti, non previsti dal progetto né dalle successive modifiche, attraverso il deposito di rifiuti, con riempimento fino al piano campagna di scavi che sarebbero dovuti rimanere alla quota di 102,5 m slm; nell'unità fondiaria 22C, indicata nei progetti come area

non oggetto di scavo, venivano eseguiti scavi con successivo riempimento non autorizzato attraverso il deposito di macerie; nell'unità fondiaria 26A, veniva realizzato un riempimento parziale non autorizzato attraverso il deposito di macerie e su esso veniva costruito un manufatto ad uso uffici non previsto dal progetto;

nel settore centro est, in corrispondenza delle unità fondiarie 30a, 30b, 30f, 30g e a ridosso della Tangenziale est, venivano eseguite opere di escavazione e di riporto, utilizzando macerie e scorie di acciaieria delle quali non è nota la provenienza; in corrispondenza del Lotto 5 destinato alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, venivano eseguite escavazioni con successivi riporti utilizzando materiale di cui è ignota la provenienza;

nel settore ovest, in corrispondenza dell'area di messa in sicurezza AMS Montecity, realizzavano dei riporti, sino a circa 4 m, con macerie, laddove invece erano previsti riporti di 1 m con materiale di origine interna avente caratteristiche qualitative compatibili con le concentrazioni riportate nella Tab 1/A del D.M. 471/99; nella medesima area, sulla scarpata lungo il lato ovest sud ovest, venivano addossati rifiuti generalmente inerti con occultamento delle canalette delle acque meteoriche, e in corrispondenza del lato nord ovest realizzavano uno scarico abusivo di calcestruzzo che ostruiva la canaletta delle acque meteoriche della discarica; nell'area di messa in sicurezza S1bis, in corrispondenza della scarpata lungo il lato ovest, venivano addossati rifiuti generalmente inerti con occultamento delle canalette delle acque meteoriche; nell'area di messa in sicurezza Bistoletti, in corrispondenza della scarpata lungo il lato ovest sud ovest venivano addossati rifiuti e macerie con occultamento delle canalette delle acque meteoriche;

nel settore ad est dell'AMS posizionavano intorno ad una centrale termica dismessa A2A un cordolo continuo (h 1,5 m x l 2 m circa che si sviluppa per centinaia di metri verso nord) di macerie di varia natura tra cui anche residui di materiale di copertura in cemento amianto;

nell'area c.d. Parco Trapezio in zona Redaelli stoccavano cumuli di materiale costituito da terre e rocce da scavo frammiste a laterizi, piastrelle, plastica, pezzi di asfalto, tondini in ferro e manufatti in cemento, che utilizzavano per il riempimento del Parco.

In Milano, sino a marzo 2010.

Tutti

2) **Reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 256 co 3 D.L.vo 152/06 per avere, in concorso tra loro, nelle qualità sopra indicate, realizzato una discarica non autorizzata abbandonando sul suolo nell'area Cascina Merezzate, con una estensione di 89.000 metri quadrati posta al confine sud ovest rispetto al PPI "Santa Giulia", un cumulo dell'ordine di grandezza di 30.000 metri cubi di materiale da demolizione dell'altezza di circa 7 - 8 metri costituito da terre e rocce da scavo frammiste a laterizi, piastrelle, plastica, pezzi di asfalto, tondini in ferro e manufatti in cemento.**

In Milano, tuttora permanente.

Tutti con esclusione di Albertini Petrone

3) **Reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 256 co 5 D.L.vo 152/06 per avere, in concorso tra loro, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, effettuato attività di miscelazione di rifiuti contaminati che sviluppavano odori molesti provenienti dall'area PZC con altro materiale inerte, utilizzandone il prodotto per riempimenti in vari punti del cantiere di Milano Santa Giulia ed in particolare per realizzare la barriera antirumore che costeggia la tangenziale est.**

In Milano dal 2006 al 2008.

Tutti

4) *Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 439, 40 co. 2 - 439 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle qualità sopra indicate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, omettendo e comunque eseguendo parzialmente ed in modo inadeguato la bonifica dei terreni nell'area di Milano Santa Giulia, realizzando illeciti smaltimenti di rifiuti, eseguendo riempimenti con terreni contenenti sostanze inquinanti, ovvero non rimuovendo tutti i terreni contaminati, avvelenavano le acque della falda sospesa (c.d. faldina) e della prima falda con sostanze tossiche gravemente nocive per la salute e l'ambiente.*

In particolare:

Nell'area PZC veniva rilevato:

- rispetto alla c.d. faldina, - rispetto alla c.d. faldina sospesa, ad una profondità di 7 m circa, un inquinamento da solventi clorurati, che evidenzia un sostanziale superamento dei limiti di legge e una notevole differenza tra i valori accertati a monte (MW1A) e quelli a valle (PS201) con elevate concentrazioni di tricloroetilene (116,50 µg/l a valle contro il limite di legge di 1,5 µg/l e con un monte < al limite di rilevabilità strumentale che è pari a 0,02 µg/l), tetra cloro etilene (19,20 µg/l a valle contro il limite di legge di 1,1 µg/l e con un monte di 0,44 µg/l), triclorometano (2,83 µg/l a valle contro un limite di legge di 0,15 µg/l e con un monte < al limite di rilevabilità strumentale che è pari a 0,05 µg/l), cloruro di vinile (2,4 µg/l a valle contro un limite di legge di 0,5 µg/l e con un monte di 0,5 µg/l) tutte sostanze cancerogene; con elevate concentrazioni di dicloroetilene cis (167,5 µg/l a valle contro un limite di legge di 60 µg/l e un monte < al limite di rilevabilità strumentale che è pari a 1 µg/l) e di manganese (3181 µg/l a valle contro un limite di legge di 50 µg/l e un monte di 5 µg/l) tutte sostanze pericolose per l'ambiente

- rispetto alla c.d. prima falda, ad una profondità di circa 25 m un inquinamento da solventi clorurati, che evidenzia un sostanziale superamento dei limiti di legge – non si ha disponibilità del dato dei valori a monte per la mancanza del piezometro di riferimento – con elevate concentrazioni di tetracloroetilene (24,16 µg/l in PzP1bis contro un limite di legge di 1,1 µg/l), di tricloroetilene (3,66 µg/l in PzP1bis contro un limite di legge di 1,5 µg/l), di triclorometano (0,61 µg/l in PzP4 contro un limite di legge di 0,15 µg/l) tutte sostanze cancerogene.

Nell'area AMS veniva rilevato:

- rispetto alla c.d. prima falda, ad una profondità di circa 25 m un inquinamento da solventi clorurati, che evidenzia un sostanziale superamento dei limiti di legge con elevate concentrazioni di tetracloroetilene (8,4 µg/l in PC2AMS contro un limite di legge di 1,1 µg/l e un monte di 3,55 µg/l) e di triclorometano (0,5 µg/l in PC2AMS contro un limite di legge di 0,15 µg/l e un monte di 0,06 µg/l) tutte sostanze cancerogene.

Nell'area centro est veniva rilevato:

- rispetto alla c.d. prima falda, ad una profondità di circa 25 m un inquinamento da solventi clorurati che evidenzia un sostanziale superamento dei limiti di legge con elevate concentrazioni di tetracloroetilene (10,16 µg/l in PZP4 e 24,16 µg/l in PZP1bis contro un limite di legge di 1,1 µg/l) e di triclorometano (0,61 µg/l in PZP4 contro un limite di legge di 0,15 µg/l) tutte sostanze cancerogene;

In Milano dal 2004 è tuttora permanente.

letta la richiesta formulata in data 29.6.2010 dai Pubblici Ministeri della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, dr.ssa Laura Pedio e dr. Gaetano Ruta, di emissione del sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321 c.p.p. dell'area e dei mappali specificati nelle note dell'A.R.P.A. del 2.7.2010;

letti gli atti posti a fondamento di tale richiesta;

OSSERVA

L'istanza cautelare del Pubblico Ministero si inserisce in un ampio contesto di indagini relative al trasferimento all'estero, ricorrendo all'interposizione di numerose società estere, delle ingenti somme derivanti dalla sovrappaccatura dei costi di bonifica dell'ex area industriale Montecity-Rogoredo rientrante nel cd. progetto Santa Giulia, il cui investimento finanziario complessivo è di circa quattro miliardi di euro, stanziati dall'Unione Europea, dal Comune e dalla Provincia di Milano, dalla Regione Lombardia e da investitori privati.

Il presente procedimento in particolare trae origine da una segnalazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Kaiserslautern relativa ad una ipotesi di false fatturazioni inerenti i costi della bonifica dell'area di Milano Santa Giulia (Montecity-Rogoredo) ed a seguito delle indagini è stato accertato che società del gruppo riferibile a Giuseppe Grossi -incaricate della bonifica di alcune aree del sito- avevano aumentato i costi, annotando fatture per operazioni inesistenti emesse da società estere ed in particolare da società tedesche, svizzere e portoghesi compiacenti.

All'esito di ampie attività investigative, veniva tratto in arresto Giuseppe Grossi, oltre a numerosi suoi fiduciari, collaboratori e *manager* per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla appropriazione indebita ed al riciclaggio e per la commissione di tali delitti-scopo. In questo contesto investigativo venivano acquisiti dalla Pubblica Accusa plurimi elementi di prova relativi alle modalità con le quali le operazioni di bonifica dell'area Montecity Rogoredo erano avvenute in concreto.

1) Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini da Gianfranco Abate, Cesarina Ferruzzi e Giuseppe Grossi

Le prime indicazioni di elementi di criticità relativi alla situazione ambientale dell'area di Milano Santa Giulia emergevano direttamente dalle dichiarazioni rese da due imputati, Giuseppe Grossi, *dominus* del gruppo Green Holding, e Cesarina Ferruzzi, *manager* dello stesso gruppo e laureata in chimica, nonché da Gianfranco Abate, ingegnere chimico e direttore di cantiere per la SADI Servizi Industriali, capogruppo dell'A.T.I. di società di Grossi impegnate nella bonifica dell'area Montecity-Rogoredo. Costoro denunciavano una situazione ambientale molto compromessa, soprattutto in riferimento alla falda acquifera e alle c.d. messe in sicurezza realizzate dal precedente proprietario dell'area ex Montedison.

Gianfranco Abate, sentito a sommarie informazioni il 6.11.2009 e il 21.12.2009, riferiva di essere stato responsabile tecnico del cantiere nell'area c.d. Santa Giulia, che, tuttavia, *"non era espressamente una bonifica, ma una riqualificazione urbanistica, con un piano scavi da seguire e stilato da professionisti esterni"* (pag. 8 del verbale dell'interrogatorio del 6.11.2009).

Il teste illustrava la differenza tra piano scavi e bonifica del sito affermando che *"il Piano Scavi impone di pulire solo le zone scavate invece la bonifica prevede un intervento più ampio anche sulle aree non scavate"* (pag. 13 del verbale dell'interrogatorio del 6.11.2009).

La circostanza che nell'area di Milano Santa Giulia non fosse stata prevista una bonifica lo aveva molto sorpreso in quanto l'insediamento era piuttosto ampio ed alcune zone non erano state indagate (pag. 13 del verbale dell'interrogatorio del 6.11.2009). Permanevano pertanto nell'area zone non scavate che erano anche molto inquinate quali le discariche della Montedison e le strade (*"..... c'erano delle zone rosse e gialle non previste nelle aree di scavo ... Del materiale "leggermente inquinato" è stato messo in sicurezza lungo la Tangenziale"*) (pag. 8 del verbale dell'interrogatorio del 21.12.2009).

In particolare, l'area ex PZC sulla quale una società di Grossi (SADI) era stata incaricata di svolgere la bonifica si presentava fortemente inquinata da solventi sia a livello di terreno, soprattutto dai tre metri in giù, sia a livello di falda sottostante (pag. 1 del verbale dell'interrogatorio del 21.12.2009). Il livello di inquinamento era circa doppio rispetto agli obiettivi di bonifica (pag. 2 del verbale dell'interrogatorio del 21.12.2009).

Il teste aggiungeva che le operazioni di bonifica poste in essere dalla SADI *"hanno consentito di rimuovere le cause di inquinamento della falda prodotte dal PZC"* (pag. 3 del verbale dell'interrogatorio del 21.12.2009) ed aggiungeva *"so che è stata fatta una analisi di rischio della zona che ai sensi della 471/99 era prevista nel caso in cui il committente non potesse per motivi tecnici o economici o altri procedere alla bonifica dell'intera area. L'analisi di rischio serve ad appurare la compatibilità della presenza di alcuni fattori inquinanti con la destinazione d'uso dell'area. Tale analisi, che è piuttosto complessa e che può essere fatta secondo vari metodi, è diretta a verificare partendo dai dati della caratterizzazione e combinandoli con quelli relativi alla natura dei terreni, delle acque, dell'aria ecc. quali concentrazioni di inquinanti possono permanere nell'area senza creare problemi alle componenti ambientali e alla salute umana, in funzione della destinazione d'uso. L'analisi di rischio può dare risultati vari nel senso che potrebbe comportare la*

totale preclusione di qualsiasi attività ovvero la compatibilità con alcune destinazioni minimali ovvero richiedere degli interventi di "mitigazione" o di messa in sicurezza per renderla compatibile con certe destinazioni.

In ogni caso un'area che ha una analisi di rischio ha dei vincoli nel senso che gli enti pongono dei limiti al proprietario per esempio potrebbero imporre un monitoraggio dei terreni o delle acque per certo tempo ovvero vietare attività costruttive o di altro genere.

Io non ho visto l'analisi di rischio di Santa Giulia né altri della mia società. L'analisi di rischio è stata presentata nel 2005 ed è stata fatta dalla Ecoappraisal" (pagg. 3-4 del verbale dell'interrogatorio del 21.12.2009).

L'Abbate era, inoltre, a conoscenza del fatto che sotto le messe in sicurezza delle aree AMS e Bistoletti veniva pompata la falda acquifera e scaricata in pubblica fognatura, probabilmente per evitare che la falda freatica venisse a contatto con materiale inquinante (pag. 4 del verbale dell'interrogatorio del 21.12.2009), ed aggiungeva che nel cantiere si diceva che i teli sottostanti le messe in sicurezza erano bucati (pag. 5 del verbale dell'interrogatorio del 21.12.2009). Durante il periodo di svolgimento del loro lavoro i teli, peraltro, non erano stati sostituiti (pag. 5 del verbale dell'interrogatorio del 21.12.2009).

L'Abbate, inoltre, affermava in ordine alla gestione delle tematiche ambientali poste dall'area Santa Giulia che "secondo me è stata scelta la via della minor spesa. La ragione per la quale è stata fatta l'analisi di rischio era di natura economica. Non c'erano evidenti limiti tecnici ad una migliore bonifica. Si sarebbero sicuramente potuti fare dei lavori di "mitigazione" nelle aree non scavate" (pag. 5 del verbale dell'interrogatorio del 21.12.2009).

Cesarina Ferruzzi sentita sul tema della bonifica dell'area Santa Giulia, nel corso degli interrogatori resi in data 17.12.2009 ed in data 11.1.2010, riferiva che l'area presentava problematiche ambientali estremamente rilevanti in ragione dell'elevato grado di inquinamento causato dalle lavorazioni che *in loco* aveva eseguito la Montedison, precedente proprietaria dei terreni, e che consistevano nella produzione di DDT, clorurati, fosforati, pesticidi.

La Ferruzzi dichiarava, infatti, che *"effettivamente l'area era molto inquinata e peraltro molto vicina alla città. Questo la rendeva molto problematica ed ambientalmente sensibile"* ed aggiungeva che *"la presenza di materiali inquinanti di diversa tipologia determina un inquinamento molto più grave perché c'è una miscela di vari principi inquinanti, una sorta di bomba biologica"* (pag. 4 del verbale dell'interrogatorio del 17.12.2009).

I terreni erano stati bonificati nel 1992 all'incirca e vi era stata una approvazione degli enti pubblici nel 1996; sull'area, inoltre, erano state realizzate delle messe in sicurezza (ovvero delle discariche *in loco*) sotto il vigore della c.d. normativa olandese del tutto superata al momento dell'inizio dei lavori dalla allora vigente normativa prevista dal D.M. 431/99.

Vi erano state, a suo avviso, alcune anomalie nella gestione dell'area ed in particolare: *"innanzitutto mi è parso strano che sia stato approvato dagli enti pubblici un piano scavi e non invece un progetto di bonifica. Il piano scavi non è una bonifica ma comporta solo una caratterizzazione dei terreni scavati e la gestione degli stessi con eventuali smaltimenti. La bonifica invece consiste nel rimuovere le fonti di inquinamento e fare i dovuti interventi al fine di ripristinare i valori nei limiti degli standard di legge. Preciso che noi abbiamo operato su un terreno di 250 mila metri quadri là dove la superficie dell'area è di oltre 1 milione di metri quadri. Se si fosse fatta una bonifica si sarebbe dovuta caratterizzare l'intera area, in particolare si sarebbero dovuti esaminare tutto il milione di metri quadrati definendo poi le modalità di smaltimento di eventuali rifiuti fuori dal sito o in sito con apposite tecnologie. Questo avrebbe comportato quindi una caratterizzazione anche delle aree bonificate e sulle quali non era prevista nessuna attività di scavo"* (pag. 3 del verbale dell'interrogatorio del 17.12.2009).

Il committente, inoltre, aveva fatto elaborare sulle aree non oggetto di scavo una analisi di rischio dalla società Ecoappraisal diretta a valutare la compatibilità delle sostanze inquinanti presenti nell'area con la destinazione d'uso che alla stessa era stata data (pag. 3 del verbale dell'interrogatorio del 17.12.2009). Di tale analisi *"nulla è stato dato a noi come ATI incaricata della esecuzione dei lavori di bonifica. Mi risulta che nella relazione di Tedesi (direttore dei lavori per conto della committente) ci sia solo un breve cenno all'esistenza di questa analisi di rischio"*

senza ulteriori approfondimenti sui risultati" (pag. 3 del verbale dell'interrogatorio del 17.12.2009). La Ferruzzi aveva più volte commentato con sorpresa con Abbate la circostanza che si fosse potuta "predisporre e validare una analisi di rischio che considerasse compatibile con l'insediamento abitativo che si stava sviluppando, la permanenza delle messe in sicurezza nell'area ex Montedison nelle condizioni in cui attualmente sono. Ci siamo chiesti quale analisi di rischio potesse mai concludere per la compatibilità di quelle messe in sicurezza. La cosa ci è sembrata molto strana. Ritenevamo che quelle messe in sicurezza non fossero compatibili con nessuna analisi di rischio. Dico questo perché dai dati che ci sono stati messi a disposizione risultava che all'interno di quelle messe in sicurezza ci fossero 220 mila metri cubi di rifiuti e terreni. Il rifiuto è diverso dal terreno contaminato e quindi quelle messe in sicurezza devono considerarsi delle vere e proprie discariche. Le analisi di rischio sono molto complesse perché richiedono lo studio e l'esame di molti parametri. Il risultato è ovviamente condizionato dalla attendibilità dei dati di partenza. Non so nulla di come siano stati acquisiti questi dati. A me e ad Abbate inoltre risultava strano che di questa analisi di rischio nessuno fosse a conoscenza, o perlomeno, a noi, sebbene espressamente richiesta a Bernabè non è mai stata data, con la motivazione che non ci serviva per il lavoro che dovevamo fare; Tedesi nel suo piano scavi ne fa cenno dicendo di non averla vista. Altra cosa che mi ha lasciata perplessa in riferimento all'analisi di rischio è la circostanza che sia stata fatta dallo stesso soggetto che aveva fatto la messa in sicurezza. L'analisi di rischio viene validata da una Conferenza di Servizi" (pag. 3 del verbale dell'interrogatorio dell'11.1.2010).

La indagata, inoltre, interrogata sul costo stimabile di una bonifica delle messe in sicurezza presenti presso l'area di Santa Giulia, affermava che "praticamente il costo della bonifica sarebbe stato doppio".

La Ferruzzi, inoltre, precisava che l'art. 18 del D.M. 471/99 fa salve le bonifiche già eseguite ovvero già autorizzate con la precedente normativa "ma ritengo che la stessa [norma] sia applicabile nei soli casi in cui la situazione ambientale non venga modificata. Se invece come è accaduto a Santa Giulia, è previsto un P.I.I. così ampio ed importante, ritengo che quella norma non sia applicabile e che quindi si debba procedere con una bonifica. Dico questo anche in considerazione del fatto che le aree bonificate erano riferibili a pregresse attività industriali altamente inquinanti e che la qualità degli agenti inquinanti era varia" (pag. 4 del verbale dell'interrogatorio del 17.12.2009).

"Ritengo che non fosse opportuno in ragione del tipo di intervento sull'area che ci fossero zone bonificate secondo la vecchia normativa e quindi con certificati provinciali di collaudo risalenti alla fine degli anni 90, in particolare nel 1996 e aree oggetto di scavo invece rispetto alle quali si applicava la normativa del 1999. Peraltro il collaudo sul piano scavi è avvenuto quando tutte le normative erano cambiate e cioè nel febbraio del 2008" (pag. 4 del verbale dell'interrogatorio del 17.12.2009).

"In realtà su questa area (ex Montedison) non è stata fatta alcuna attività di bonifica, a parte l'area PZC. Si è fatto solo un piano scavi. A mio parere per il tipo di insediamento che era stato programmato, intendo dire per il tipo di volumetrie e per il fatto che si trattava di un insediamento residenziale, si sarebbe dovuto necessariamente fare un esame delle messe in sicurezza ex Montedison per valutarne in modo rigoroso, anche alla luce delle nuove normative, la compatibilità ambientale e il grado di rischio" (pag. 4 del verbale dell'interrogatorio dell'11.1.2010).

La indagata, tuttavia, in entrambi gli interrogatori resi innanzi al Pubblico Ministero ribadiva che: "in ogni caso il problema più importante di quell'area è quello dell'inquinamento della falda" (pag. 3 del verbale dell'interrogatorio dell'11.1.2010) (...) Le discariche messe in sicurezza sulle quali non è stato costruito sono a monte della falda. Faccio presente che le discariche messe in sicurezza producono percolato che deve essere regolarmente aspirato. Se questo non viene fatto c'è il rischio che il percolato vada a finire nella falda. Fino a quando la nostra ditta è stata presente in cantiere, abbiamo provveduto noi alla aspirazione con la Servizi Industriali. Da quando è cessato il nostro incarico, della operazione se ne occupa il committente ma non so dire con quale ditta. Il percolato deve essere smaltito presso impianti di depurazione specificamente autorizzati. L'attività di aspirazione del percolato deve durare almeno 30 anni dalla chiusura della discarica, salvo diverse prescrizioni. La presenza delle discariche messe in sicurezza potrebbe pertanto aver determinato un inquinamento della falda" (pag. 5 del verbale dell'interrogatorio del 17.12.2009).

"La mia preoccupazione nasce dal fatto che in ragione della volumetria e della qualità dei rifiuti il

mancato smaltimento del percolato potrebbe provocare seri problemi alla falda...il mio timore è che a causa delle difficoltà finanziarie del committente ovvero a problemi connessi a passaggi di proprietà, lo smaltimento del percolato non sia stato eseguito con gravi conseguenze ambientali" (pag. 2 del verbale dell'interrogatorio dell'11.1.2010).

La presenza di discariche messe in sicurezza secondo la vecchia normativa poteva, pertanto, determinare un inquinamento dei terreni e delle acque di falda, ma *"soprattutto per le cicque di falda. Preciso che l'inquinamento della falda è quello più grave che si possa avere, perché il più difficile da bonificare. Non escludo che attualmente la falda in quella zona possa essere ancora inquinata a causa della presenza proprio dei materiali inquinanti di cui abbiamo detto. All'epoca del nostro intervento la falda era inquinata da solventi clorurati"*.

La presenza delle messe in sicurezza poteva essere ancora causa di inquinamento e questo dipendeva dal tipo di matrice che era stata messa in sicurezza a suo tempo. *"Mi riferisco alla natura chimica del materiale inquinante. In particolare se si tratta di materiale organico un processo di inertizzazione è inidoneo e non garantisce alcuna messa in sicurezza. L'attuale normativa europea prevede, per esempio, per i rifiuti organici il divieto di smaltimento in discarica ma questa normativa non è ancora entrata interamente in vigore in Italia. Non conosco però il tipo di messa in sicurezza che è stato fatto in queste aree e l'esatta matrice di inquinamento, ed anzi riguardando le carte per poter predisporre la memoria che ho prodotto, mi sono accorta proprio di questa carenza documentale. E' strano infatti che tra le carte messe a nostra disposizione dalla committente e da me acquisite nell'ufficio area Montecirò non ci siano quelle relative alle messe in sicurezza delle ex discariche"* (pag. 6 del verbale dell'interrogatorio dell'11.1.2010).

Giuseppe Grossi nel corso dell'interrogatorio reso il 18.12.2009, a seguito della lettura delle dichiarazioni rese dalla Ferruzzi in ordine al pericolo di inquinamento della falda, riferiva che *"la situazione era effettivamente come l'ha descritta la Ferruzzi. Effettivamente c'erano le discariche della Montedison a monte della falda che provocavano l'inquinamento della stessa. Quando Zunino acquistò il terreno dalla Montedison non gli fu detto dell'esistenza di questo problema che invece è emerso successivamente. In cantiere si parlava del problema della falda ed era noto"*.

Per quanto riguarda le cause dell'inquinamento della falda aggiungeva *"potrebbero esserci dei problemi nelle discariche, potrebbe essersi rotto qualcosa oppure potrebbe essere che la messa in sicurezza fatta secondo la normativa olandese non sia adeguata ad escludere cause di inquinamento"*.

"In relazione alla bonifica delle acque quello che io ricordo è che la mia ditta riceveva le acque provenienti da Santa Giulia in un nostro impianto di depurazione, non ricordo quale. Le acque erano quelle provenienti dalle discariche messe in sicurezza e che venivano estratte periodicamente. Si tratta del percolato di discarica che deve essere smaltito in appositi impianti di depurazione. Il contratto per questa attività è stato da noi risolto perché il committente non pagava" (pagg. 2-3 del verbale di interrogatorio del 18.12.2009).

Nel corso del medesimo interrogatorio, inoltre, Grossi aggiungeva che *"l'area aveva un problema permanente di gestione acque inteso come percolato e monitoraggio della falda"* (pag. 3 del verbale di interrogatorio del 18.12.2009) e precisava che nell'area di Santa Giulia si era optato per un piano scavi *"perché se si fosse fatta una bonifica si sarebbero dovuti spendere 400-500 milioni di euro e forse non sarebbero nemmeno bastati in ragione delle dimensioni dell'area. Per rendere gli investimenti convenienti e favorire il recupero delle aree ex industriali è necessario che ci sia un ritorno economico finanziario. In tutte le aree ex industriali ormai si approvano dei piani scavi"* (pag. 9 del verbale di interrogatorio del 18.12.2009).

II) L'attività investigativa del Corpo Forestale dello Stato e la denuncia della Polizia Ambientale.

Con due relazioni depositate in data 28.10.2009 e 15.12.2009 il Corpo Forestale dello Stato, in esecuzione di una delega della Procura della Repubblica di Milano, forniva una prima ricostruzione delle bonifiche intervenute sull'area ex Montedison e sul tipo di procedimento amministrativo adottato.

In data 13.10.2009 perveniva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano una denuncia da parte della Polizia Locale di Milano S.U.O.S. Ambiente corredata dalle dichiarazioni

rese da Roberto Ripamonti, dirigente sindacale della FILLIEA CGIL responsabile dei cantieri edili di Milano, il quale riferiva di aver appreso da alcuni lavoratori impiegati nei cantieri di Milano Santa Giulia che nelle attività di movimentazione terra e di asporto dei terreni contaminati vi erano stati dei problemi soprattutto nell'area PZC.

Il Ripamonti, inoltre, allegava una piantina dell'area, fornitagli dai lavoratori, che recava la indicazione a biro delle zone dell'area ove erano presenti sostanze inquinanti. Sulla piantina era indicata quale area di concentrazione di queste sostanze la area ex PZC.

Una conferma delle indicazioni di Ripamonti proveniva, inoltre, da due operai che avevano lavorato nelle operazioni di bonifica per conto della Lucchini Artoni s.r.l., Francesco Di Benedetto e Francesco Mula. Questi, sentiti il 17.11.2009, riferivano che: *"era consuetudine durante le operazioni di scavo vagliare, separare per poi miscelare rifiuti con altri materiali inerti provenienti da altri cantieri (per esempio il cantiere della Stazione Centrale) per effettuare dei rilevati realizzati soprattutto lungo il tratto della Tangenziale Est ..."* e che *"... Parte dei terreni contaminati dell'area ex PZC venivano utilizzati per riempimenti nei vari punti del cantiere e rilevati, specificamente per realizzare la barriera antirumore che costeggia la Tangenziale Est; per capirci meglio, di fatto avveniva una miscelazione con varie tipologie di materiali inerti più o meno contaminati ..."*.

III) Gli accertamenti dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Alla luce delle dichiarazioni acquisite e di tutti i dati rilevati la Pubblica Accusa in data 5.2.2010 delegava l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) della Lombardia - Dipartimento Provinciale di Milano- ad eseguire accertamenti sulla corretta esecuzione dei lavori di bonifica nell'area c.d. Milano Santa Giulia sia sotto il profilo della regolarità del procedimento amministrativo, sia sotto il profilo ambientale, nonché di verificare lo stato dei luoghi.

Con relazione del 29.3.2010 nr. 44122 il Dipartimento Provinciale di Milano evidenziava alcune anomalie nella gestione dell'area e successivamente con relazione del 31.5.2010 depositata il 4.6.2010 nr. 79339 (che in tale sede deve intendersi richiamata *per relationem*) esponeva analiticamente i risultati degli accertamenti svolti e consentiva una disamina più nitida della situazione.

L'esame veniva svolto sulla base della documentazione presente presso l'A.R.P.A., della documentazione cartacea e informatica acquisita da Milano Santa Giulia S.p.A. con decreto di sequestro del 20.4.2010 e da TAUW con decreto di sequestro del 22.4.2010, di documenti diversi quali foto aeree, catasti pozzi ecc., nonché sulla base dei dati emersi nel corso dei sopralluoghi e delle indagini eseguite *in situ* a partire dal marzo 2010.

Di seguito si riassumono sinteticamente i punti salienti di tale relazione, precisando che gli allegati indicati sono riferiti alla stessa.

III.1) La storia dell'area.

L'area si trova nel settore sud orientale di Milano (*cf. Diapositive 2 e 3 del file Montecity-Rogoredo.ppt in CD Rom allegato*), in posizione urbana periferica, e risulta delimitata ad ovest dal tracciato ferroviario Milano-Bologna e Milano-Pavia e dagli insediamenti urbani cresciuti a ridosso dell'anello ferroviario, a nord dai quartieri di via Mecenate e viale Ungheria, a est dalla Tangenziale Est di Milano e a sud-est dal quartiere di Rogoredo (*pagg. 10 e ssg. della relazione A.R.P.A. del 31.5.2010*).

A seguito della chiusura degli stabilimenti della Montedison (industria chimica) e della Redaelli (acciaieria), pertanto, una vasta superficie di circa 1.200.000 mq nella zona sud-est di Milano si era resa disponibile per un processo di riconversione.

L'area corrispondente alla "ex Redaelli" (di proprietà della società Città 2000 S.p.A. del gruppo Impregilo) fu inserita nella "Zona di Ridefinizione Urbana" (ZRU) denominata ZRU3 "Rogoredo-Paulllese", mentre l'area corrispondente alla "ex Montedison" (di proprietà della Sviluppo Linate S.p.A del gruppo Montedison) fu inserita nella "Zona di Ridefinizione Urbana" denominata ZRU1 "Bonfadini-Monserchio".

Per ciascuna ZRU venne approvato un "Piano Particolareggiato" (P.P.) di attuazione in variante al P.R.G. comunale, con la previsione di riconversione dei luoghi ad usi residenziali, terziari e di servizi.

Per l'area della ZRU3 (per la quale il soggetto attuatore era individuato nella società Città 2000 S.r.l. del Gruppo Impregilo), il P.P. venne approvato nel 1997 e vennero realizzati solo alcuni limitati interventi di edilizia agevolata in un settore della superficie perimetrata secondo il P.P. stesso.

Per l'area della ZRU1 (per la quale il soggetto attuatore era individuato nella società Sviluppo Linate S.p.A. del Gruppo Montedison), il P.P. venne approvato nel 1991, ma non venne realizzato alcun intervento tra quelli previsti all'interno della superficie perimetrata secondo il P.P. stesso.

Nel 1998 entrambe le aree industriali dismesse furono acquistate dal Gruppo Zunino che, attraverso la Società Nuova Immobiliare S.p.A., presentò in data 27.9.2000 (avvalendosi dello strumento del "Programma Integrato di Intervento" previsto dalla legge regionale del 12.4.1999 nr. 9) una proposta di riutilizzo di tutto il complesso urbanistico rappresentato dalle aree già inserite nella ZRU1 e nella ZRU3 oltre ad altre aree adiacenti.

Il Programma nel 2001 venne giudicato dal Nucleo di Consulenza ammissibile ai sensi delle previsioni della L.R. 9/99, nonché coerente con i criteri e gli obiettivi strategici espressi nel documento d'inquadramento e poi approvato nel corso del 2002 dal Consiglio di Zona 4, dalla Commissione Edilizia del Comune e dalla Giunta Comunale.

Nel 2004, in conseguenza della variazione del P.R.G., venne sottoscritta un'ipotesi di Accordo di Programma tra Comune di Milano e Regione Lombardia per l'attuazione del P.I.I. (approvata dalla Regione con deliberazione n. 17773 del 04.06.2004 e dal Comune di Milano con D.G.C. n. 1238 dell'1.06.2004). L'accordo di programma venne quindi sottoscritto in data 4.06.2004 (protocollo n. PG 595309/2004 del Comune di Milano) da Comune e Regione.

Il 27.5.2004 fu sottoscritto tra il Comune di Milano e le società Progetto Montecity S.p.A. e Orsola S.r.l., uno schema di convenzione (protocollo n. PG 595309/2004 del Comune di Milano) per l'attuazione del P.I.I. relativo alle aree in esame che di seguito è stato recepito nell'atto definitivo sottoscritto il 16.3.2005 tra Comune di Milano e Milano Santa Giulia S.p.A. (già progetto Montecity S.p.A.), anche in rappresentanza di URBE S.r.l., Edison S.p.A. Orsola S.r.l. e Città 2000 S.r.l.

III.2). La proprietà dell'area.

In origine le aree corrispondenti ai due complessi industriali dismessi erano di proprietà differenti; in particolare l'area "ex Montedison" sino al 1998 rimase di proprietà di Montedison (successivamente attraverso la società Sviluppo Linate S.p.A., con sede legale in Milano, via Bagutta 20).

L'area "ex Reduelli" divenne di proprietà della società Impregilo S.p.A. (successivamente attraverso la società Città 2000 S.p.A., con sede legale in Milano, via Bagutta 20) e tale rimase sino al 1998.

Nel 1998 entrambe le aree industriali dismesse furono acquistate dal Gruppo Zunino, che ne affidò la gestione alla società Nuova Immobiliare S.p.A. (con sede legale in Milano, via Bagutta 20); tale Società, in data 27.09.2000 ha promosso (anche per conto delle società Sviluppo Linate S.p.A., Città 2000 S.p.A. e Edison S.p.A.) una proposta di P.I.I. per tutte le aree di proprietà e nella disponibilità dei soggetti proponenti.

Di seguito la società Progetto Montecity S.p.A. (con sede legale in Milano, via Bagutta 20 e risultante da fusione, per incorporazione in Progetto Montecity S.r.l., delle società Nuova Immobiliare S.p.A. e Sviluppo Linate S.p.A.) è divenuta proprietaria o mandataria delle aree per una superficie complessiva pari a 979.818 mq. Tali mappali, in disponibilità o di proprietà della Nuova Immobiliare S.p.A. sono stati trasferiti in proprietà o in disponibilità della società Progetto Montecity S.p.A. a far data dal 23.12.2002.

Attualmente il soggetto attuatore del P.I.I. risulta essere la società Milano Santa Giulia S.p.A. (con sede legale in Milano, via Bagutta 20), appartenente al Gruppo Zunino, che è subentrata alla società Progetto Montecity S.p.A. per variazione della ragione sociale.

Settori di territorio ricadenti nella perimetrazione del P.I.I. "Rogoredo-Montecity" risultano o risultavano, poi, riferibili alle seguenti proprietà:

✓ società Orsola S.r.l. (con sede legale in Novara, C.so Cavallotti 26), che risulta proprietaria delle aree identificate dai mappali 5 parte, 6 parte, 7 parte, 21 parte e 25 parte del Foglio 589 del NCT comunale, per una superficie complessiva pari a 32.500 mq. Tali mappali, in disponibilità o di proprietà della Nuova Immobiliare S.p.A., sono stati trasferiti in proprietà della società Orsola S.r.l. a far data dal 26.06.2003.

- ✓ Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po, per quanto attiene ad alcuni mappali detenuti sino a quando furono ceduti alla Nuova Immobiliare S.p.A.
- ✓ Società Urbe S.r.l. (con sede legale in Milano, via Bagutta 20), per complessivi 14.418 mq riferibili ai mappali 31, 33, 36, 64, 177, 180, 181, 182, 179, 183, 184 e 185, del Foglio 564 del N.C.T. comunale, pervenuti a tale soggetto in data 21.10.2002 per acquisto in parte da Nuova Immobiliare S.p.A. e in parte da Sviluppo Linate S.p.A.
- ✓ Società Edison S.p.A. (con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 31), per complessivi 1.780 mq riferibili ai mappali 55 e 132 del Foglio 564 del N.C.T. comunale, pervenuti a tale soggetto in data 31.12.1980.
- ✓ Comune di Milano, per complessivi 99.255 mq. (dei quali 77.600 mq aree cedute con la convenzione stipulata in data 04.04.1997 tra Città 2000 S.p.A. e Comune di Milano), espressamente inseriti nel contesto del P.I.I., come stabilito con D.G.C. n. 1723 del 25.06.2002.

III.3) Il progetto di riqualificazione (il "Quartiere Santa Giulia") ed i procedimenti amministrativi di carattere urbanistico-edilizio relativi all'area.

Il "*progetto Santa Giulia*" (già "*Rogoredo-Montecity*") prevede il recupero alla città della vasta area occupata fino agli anni '70 dallo stabilimento Montedison (nell'attuale area nord del P.I.I.) e dalle Acciaierie Redaelli (nell'area sud-ovest del P.I.I., adiacente alla ferrovia) e si struttura morfologicamente su un asse principale di riferimento, rappresentato da un vasto parco centrale attraversato dalla nuova strada Paullese, parzialmente interrata.

Il "*master plan per Montecity*" (redatto dallo studio Foster per il progetto architettonico, dallo studio Caputo per la parte urbanistica e dallo studio West 8 per la parte paesaggistica, soggetti ai quali la società Risanamento S.p.A. ha affidato la progettazione di tutti gli interventi), prevede insediamenti residenziali, terziari e commerciali per un investimento complessivo dei privati stimato di circa 1,6 miliardi di euro; altri 250 milioni di euro sono destinati a lavori di urbanizzazione ed opere previste come *standard* di qualità.

La trasformazione urbanistica è stata disposta con varianti al PRG delle singole aree industriali dismesse:

- ✓ le aree del "*complesso Montecatini*" (cd. "*Montecity*") sono state approvate, in variante al PRG, con D.G.R. n. 39217 del 29.12.1988 ed inserite nella Z.R.U. (Zona di Ridefinizione Urbana) 1 "*Bonfadini-Monserchio*";
- ✓ le aree del "*complesso Redaelli*" (cd. "*Rogoredo*") sono state approvate, in variante al PRG, con D.G.R. n. 26478 del 28.07.1992 ed inserite nella Z.R.U. (Zona di Ridefinizione Urbana) 3 "*Paullese-Rogoredo*".

Per ciascuna delle ZRU di cui sopra è stato approvato un Piano Particolareggiato di attuazione:

- ✓ per la "*ZRU 1-Montecity*" l'approvazione da parte del Comune di Milano è intervenuta con D.C.C. n. 732 del 21.10.1991 e contestuale ratifica della "*Proposta di protocollo di intesa*" tra Comune e società Sviluppo Linate S.p.A. (piano particolareggiato non attuato);
- ✓ per la "*ZRU 3-Rogoredo*" l'approvazione da parte del Comune di Milano è intervenuta con D.C.C. n. 1 del 13.01.1997 (piano particolareggiato attuato nei soli interventi di edilizia agevolata con specifico Piano di Zona; per gli altri interventi la parte inerente la "*grande funzione urbana*" - unità di intervento n. 1 - non è stata attuata, come pure non hanno trovato attuazione gli interventi relativi alle unità di intervento n. 2 e n. 3, oggetto di convenzione urbanistica stipulata in data 04.04.1997 (con atto a rogito notaio dott. Ernesto Vismara, n. 41379 di rep. E n. 6090 di arch.) tra il Comune di Milano e la società Città 2000 S.p.A., sebbene per tali unità sia avvenuta la cessione al Comune di una parte delle aree destinate a parco e per la realizzazione della prevista viabilità di collegamento tra le vie Rogoredo e Pestagalli e l'area della unità di intervento n. 1).

Il recupero dell'area "*Montecity-Rogoredo*" rientra negli obiettivi enunciati nel documento di Inquadramento approvato dal Comune di Milano con D.C.C. 5.6.2000, n.º 48 che si prefigge il recupero urbano del degrado delle periferie.

In data 27.09.2000 la società Nuova Immobiliare S.p.A. ha presentato -anche per conto delle società Progetto Montecity S.p.A. ed Orsola S.r.l. ed a nome anche delle società Sviluppo Linate S.p.A., Città 2000 S.p.A. e Edison S.p.A.- al Comune di Milano una proposta definitiva di Piano Integrato di Intervento (P.I.I.) (strumento attuativo), relativa all'ambito urbano comprendente le aree già inserite nella ZRU1 e le aree inserite nelle "unità di intervento n. 1, n. 2 e n. 3" del P.P. della ZRU 3 (per una superficie totale di 1.111.573 m²).

La proposta di P.I.I. è stata valutata in data 22.03.2001 dal Nucleo di Consulenza, previsto dal Documento di Inquadramento, che ha giudicato l'intervento ammissibile ai sensi delle previsioni della L.R. 9/99, nonché coerente con i criteri e gli obiettivi strategici espressi nel documento d'inquadramento di cui sopra.

Il progetto di P.I.I. e del sistema viabilistico connesso è stato esaminato dal Comitato Intersettoriale per la Mobilità e l'Ambiente, che in data 11.07.2001 ha espresso un sostanziale parere positivo sull'impianto generale e sul suo rapporto con la nuova Paullese, evidenziando l'interesse strategico della proposta ed il soddisfacimento delle condizioni indicate dal Documento d'Inquadramento.

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Milano del 18.03.2002 è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2002÷2004, nel quale è inserita per l'anno 2002 la realizzazione della Strada Paullese - svincolo sulla tangenziale Est e collegamento con i Piani Particolareggiati Montecity-Rogoredo ed interscambio M.M. San Donato.

Il Consiglio Comunale, in data 08.04.2002, ha adottato con propria deliberazione la variante al P.R.G. (L.R. 23/97) per adeguare lo strumento urbanistico al progetto dell'opera pubblica che interessa il P.I.I. in esame.

In data 13.05.2002 la proposta di P.I.I. è stata inviata al Consiglio di Zona 4, territorialmente competente, per l'acquisizione del parere regolamentare rilasciato in data 06.06.2002 con espressione favorevole all'intervento, ma condizionata ad una serie di richieste.

La Commissione Edilizia comunale, competente in materia urbanistica ai sensi del Regolamento Edilizio vigente, nella seduta del 06.06.2002 ha espresso parere favorevole (con raccomandazioni) al progetto di P.I.I.

Il Comune di Milano, in seguito all'approvazione della proposta di P.I.I., con deliberazione della Giunta Comunale n. 1723 del 25.06.2002 (*"Approvazione, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12.4.1999, N. 9, in vista della promozione dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e della L.R. 15.5.1993, n. 14, della proposta di programma integrato d'intervento relativa alle aree site in località Montecity-Rogoredo"*) ha promosso l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.L.vo 267/2000, richiedendo l'adesione della Regione Lombardia che ha dato seguito con deliberazione G.R.L. n. 7/10560 del 04.10.2002.

Con tale atto l'Amministrazione Comunale ha assentito i contenuti della proposta di P.I.I. ai sensi dell'art.7 della L.R. n. 9/1999, in relazione all'inserimento nell'ambito del programma di aree di proprietà comunale, dichiarando che il programma presentava tutti gli elementi di ammissibilità previsti dall'art. 2, comma 2 della L.R. n. 9/1999.

Il Programma Integrato di Intervento (strumento attuativo), denominato *"P.I.I. Rogoredo-Montecity"*, è stato definito con Accordo di Programma del 04.06.2004 sottoscritto ai sensi dell'art. 34 del D.L.vo 267/2000 tra Comune di Milano (che aveva in tal senso promosso la stipula dell'Accordo con *nota del Sindaco prot. 995.775/2002-I-31/07/02 del 19/07/2002* ed aveva poi ratificato l'adesione all'Accordo stesso con *D.C.C. n. 37 del 5 luglio 2004*) e Regione Lombardia (che aveva approvato l'ipotesi di accordo di programma con *D.G.R. n. 7/17773 del 4 giugno 2004* e successivamente aveva

approvato l'Accordo di programma con *D.a.r. n. 13322 del 28/07/2004*, pubblicata sul BURL n. 34 del 16.8.2004, serie ordinaria).

Il P.I.I. (Programma Integrato d'Intervento) sottoscritto comporta variante al Piano Regolatore Generale vigente.

In data 27.05.2004 è stato sottoscritto per assenso lo schema di convenzione attuativa della P.I.I. tra Comune di Milano e Progetto Montecity S.p.A. e Orsola S.r.l., che costituisce parte integrante dell'Accordo di Programma.

Il 16.3.2005, a lavori già intrapresi, è stata stipulata tra il Comune di Milano e la Risanamento S.p.A. (divenuta nel frattempo proprietaria dell'intera area in esame) una apposita Convenzione per l'attuazione del progetto di riutilizzo urbanistico ed edilizio collegato al Programma Integrato d'Intervento a suo tempo approvato.

L'A.R.P.A. nella propria relazione del 31.5.2010 rileva in senso critico che l'unica tavola nella quale viene riportata chiaramente la destinazione d'uso delle aree inserite nel P.I.I., che è stata valutata e presa a riferimento, è la Tav. *"Destinazione d'uso del suolo e sottosuolo prevista nel PII"* Rif. T528-41-Rev 1 dell'Aprile 2004 allegata al Piano di gestione delle terre, documento tecnico integrativo della convenzione, in quanto approvato in data 27.05.2004 dal Comune di Milano (*Allegato n. 9 in file nel CD ROM allegato e cartaceo*). Tale data coincide infatti anche con la data di sottoscrizione da parte del Comune di Milano per assenso allo schema di convenzione da allegare all'Accordo di Programma.

Secondo l'A.R.P.A. né negli allegati all'Accordo di Programma, né in quelli alla Convenzione del 16.03.2005 si rinviene una planimetria specificamente dedicata alla destinazione d'uso delle aree, ma solo tavole di azionamento funzionale.

III-4) La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

La proposta di P.I.I. *"Rogoredo-Montecity"* veniva assoggettata a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.), in quanto rientrante tra i *"progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessino superfici superiori a 10 ha"* di cui all'allegato B, punto 7 del D.P.R. 12.4.1996.

Per l'area in esame, infatti, la società Nuova Immobiliare S.p.A., in data 23.03.2001, depositava presso i competenti Enti domanda di pronuncia di compatibilità ambientale relativa ai contenuti del progetto connesso al P.I.I.

La Provincia di Milano, con delibera di Giunta Provinciale n° 807/01 del 14.11.2001, approvava la relazione tecnica predisposta dal Settore Pianificazione Territoriale relativa alle osservazioni in merito allo Studio di Impatto Ambientale Montecity-Rogoredo

Il Comune di Milano, con il parere P.G. 438.775/13 del 22.03.01 del nucleo di consulenza e con nota del 27.11.2001, si esprimeva nell'ambito del procedimento di V.I.A.

A seguito di istruttoria tecnico amministrativa la Regione Lombardia, con DGR n. 13058 del 10.07.2002 (pubblicata sul BURL n. 31 del 29.07.2002) esprimeva pronunciamento di compatibilità ambientale per il P.I.I. *"Rogoredo-Montecity"* in questione.

Rispetto al contenuto di tale provvedimento l'A.R.P.A. nella propria relazione del 31.5.2010 evidenzia in senso critico che:

- ✓ la pronuncia di compatibilità ambientale si basa su uno studio di impatto del 23.03.2001 mentre le tavole allegate all'Accordo di Programma sono aggiornate al Maggio 2004
- ✓ la previsione temporale di attuazione delle opere è diversa;
- ✓ relativamente alle prescrizioni inerenti l'ambiente idrico: dato che dallo studio presentato emerge che la quota massima raggiunta dalla falda è pari a 100, 97 m s.l.m (metri sul livello del mare), con un escursione massima compresa fra 80 e 100 cm, veniva prescritto che *"il piano di posa delle progettate strutture sotterranee risulti coerente con la massima escursione della falda, che dovrà essere accuratamente individuata con successivi approfondimenti d'indagine, sia per una corretta progettazione delle opere, sia per garantire la tutela qualitativa delle acque sotterranee"*

presenti". Tale prescrizione non appare essere stata ottemperata, in quanto, come meglio si dirà più avanti, non è stata riconosciuta la presenza di una faldina sospesa (se non nell'area PZC) ed è stata spinta l'escavazione sino a profondità superiori a quelle di massima escursione della falda, andando ad intaccare la stessa (cfr. All. 6 file *Storia 2000-2008 da foto aeree.ppt* in CD Rom allegato, Allegato 10 - Estratto da Rilievo plani-altimetrico topografico Ponzo del 07/01/2008 e Diapositive n. 4 e 5 in file *Montecity-Rogoredo.ppt* in CD Rom allegato);

✓ nella pronuncia di compatibilità viene indicato che il volume di più di un milione di mc di scavo totale previsto dai due siti costituenti il P.I.I. e più di 200.000 mc provenienti dalle opere di bonifica risulta sufficiente a supplire alla necessità di terra per la costruzione della morfologia del parco e dei piani di costruzione degli edifici (685.609 mc). Secondo l'A.R.P.A., tuttavia, essendosi di seguito modificato il progetto dell'area ex Montedison con il raddoppio delle volumetrie di scavo, il volume disponibile è ulteriormente aumentato e quindi non appare giustificata l'attuale situazione che vede l'utilizzo di rifiuti provenienti dall'esterno e la mancanza di terreni accumulati in sito per la conclusione dei lavori (quali il riporto di due metri di terreno previsto dall'analisi di rischio nelle aree non occupate da edifici). Tale circostanza nella valutazione dell'A.R.P.A. induce ad ritenere che notevoli quantità di terreno siano state asportate e verosimilmente trasportate extrasito e che quindi l'azienda si apprestava ad utilizzare volumi di terreno di provenienza esterna (rifiuti) (pagg. 21-22 della relazione dell'A.R.P.A. del 31.5.2010).

III.5) Gli interventi di bonifica dell'area Montecity (ex Montedison).

L'area Montecity è stata interessata, fino al 1985, dalle attività produttive nel comparto chimico della Società Montecatini, successivamente Montedison.

Dopo aver cessato le attività produttive la proprietà del sito è stata trasferita alla società Sviluppo Linate S.p.A., sempre controllata dal gruppo Montedison, che si è incaricata di avviare un programma di riutilizzo dell'area e di riqualificazione urbanistica.

A partire dai primi anni '90 la società Sviluppo Linate S.p.A. dava corso ad una serie di attività di caratterizzazione¹ del suolo e sottosuolo nelle aree ritenute a rischio in base al processo industriale svolto, realizzate mediante l'esecuzione sia di indagini indirette (geoelettriche, eseguite nel 1989 e nel 1991), sia di indagini dirette (scavi sondaggi e prelievo di campioni di terreno ed acque sotterranee, eseguiti tra il 1989 ed il 1990).

Le caratterizzazioni eseguite evidenziarono la presenza di rifiuti interrati e terreni inquinati prevalentemente da alcuni metalli pesanti e pesticidi (in particolare DDT), che erano stati successivamente oggetto di attività di bonifica autorizzate in base a riferimenti normativi in allora disponibili: in quegli anni, infatti, non era ancora stata elaborata una normativa specifica riguardante la materia delle bonifiche ambientali, né esistevano leggi e *standard* regionali e quindi per i criteri di progettazione e per la realizzazione delle opere di bonifica i progettisti fecero riferimento alle normative dei paesi più all'avanguardia nel settore delle bonifiche (in particolare furono adottate come linea guida le prescrizioni della normativa olandese).

Con istanza, registrata in Regione al prot. 39269 del 29.08.1991 (e successive integrazioni registrate in Regione ai prot. 1455 del 13.01.1992 e 15632 del 11.02.1992), la Società Sviluppo Linate S.p.A. chiese l'autorizzazione ad effettuare un intervento di bonifica della "ex area industriale di via Bonfadini 148-Milano" (così si esprime la Regione nella DGR 26148/1992) sulla base dei documenti progettuali esaminati dalle competenti Autorità nella seduta della Conferenza dei Servizi del 28.04.1992.

L'intervento di bonifica su tutta l'area identificata dagli elaborati progettuali presentati fu autorizzato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 26148 del 26.07.1992 denominato "Autorizzazione alla ditta Sviluppo Linate S.p.A. - con sede legale in Milano Foro Buonaparte, 31 - alla bonifica dell'area ex industriale di via Bonfadini 148, Milano, con ricollocazione di parte del materiale inquinato in una

¹ La caratterizzazione designa le indagini (sondaggi, piezometri, analisi chimiche, etc.) condotte in sito contaminato, o ritenuto potenzialmente tale, il cui scopo principale è quello di definire l'assetto geologico e idrogeologico, verificare la presenza o meno di contaminazione nei suoli e nelle acque e sviluppare un modello concettuale del sito.

discarica per rifiuti speciali non tossico-nocivi, da realizzarsi in loco ai sensi degli art. 6 e 7 della legge regionale 94/80 dell'articolo 6 del D.P.R. 915/82 e dell'art. 3 bis della legge 441/87².

La Regione, con atti successivi (DGR n. 54216 del 30.06.1994, inerente modifica e integrazione della DGR 26148 del 28.07.92; DGR n. 66198 del 11.04.1995, recante proroga dell'autorizzazione rilasciata con DGR 26148 del 28.07.92; DGR n. 20932 del 22.11.1996, recante ulteriore proroga dell'originaria autorizzazione alla bonifica) ulteriormente intervenne sugli aspetti autorizzativi del procedimento originario.

Per quanto attiene ai lavori di bonifica, progettati dalla Sviluppo Linate S.p.A. (ed affidati da questa alla società Montedison, poi Edison S.p.A.), la Regione autorizzò tale società alla realizzazione dei seguenti interventi:

- ✓ asportazione e smaltimento all'esterno di nuclei di materiale classificabile come tossico/nocivo;
- ✓ ricollocazione di parte del materiale inquinato in un'area (la cd. "Area AMS") di discarica di tipo per rifiuti speciali non tossico nocivi, per una volumetria complessiva pari a 230.000 m³, da realizzare all'interno del sito oggetto di bonifica;
- ✓ *capping*³ dell'area di discarica autorizzata.

Il Comune autorizzò, inoltre, ulteriori interventi di bonifica nella c.d. area *ex Bistoletti* (consistente in una ex cava utilizzata dalla Montedison per lo smaltimento di rifiuti di origine industriale), nell'area *SI bis* (che rappresentava un ampliamento della bonifica dell'area *ex Bistoletti*), nell'area *PZC* e nell'area "Montefluos".

Gli interventi di bonifica, messi in atto sull'area "ex Montedison" nel suo complesso, in sintesi possono essere descritti come segue (per i dettagli si rimanda alle schede delle singole sottoaree):

- ✓ "Bonifica principale": iniziata nel 1993, è consistita nell'asportazione di circa 220.000 m³ di terreno e rifiuti, per la gran parte ricollocati tal quali o dopo inertizzazione all'interno della cd. "Area di Messa in Sicurezza" (AMS), opportunamente predisposta.

Una significativa aliquota di materiali è stata smaltita in impianti esterni (cd. *off-site*).

Tale bonifica è stata ritenuta conclusa: nel maggio 1996 sono stati collaudati, da parte della Provincia di Milano, gli scavi di bonifica, mentre nel periodo tra il novembre 1996 ed il settembre 1998 sono state collaudate le opere di costruzione e chiusura finale delle aree di messa in sicurezza.

- ✓ Messa in sicurezza della "ex Cava Bistoletti": iniziata nel 1997, è consistita nell'asportazione e smaltimento in impianti esterni di alcuni *hot spot* di contaminazione (circa 365 ton di rifiuti) e nell'esecuzione di un *capping* della ex cava, utilizzata in passato per il deposito di rifiuti.

Tale bonifica è stata ritenuta conclusa, visto l'esito favorevole del collaudo finale delle opere attuato nel febbraio 2004 dalla Provincia di Milano.

- ✓ Bonifica della "area ex PZC": iniziata nel 1998, è consistita nella realizzazione di impianti di *Air Sparging*⁴ e *Soil Vapor Extraction*⁴ per la bonifica *in situ* del terreno e della falda acquifera contaminata da solventi clorurati.

Tale bonifica è stata ritenuta conclusa.

- ✓ Bonifica della "area SI bis": iniziata nel 2001 è consistita (come per la vicina "ex Cava Bistoletti") nell'asportazione e smaltimento in impianti esterni di alcuni *hot spot* (identificati come rifiuti tossico nocivi con valori di composti organici superiori a 1/100 delle rispettive CL) di contaminazione (per complessivi 6.949.420 kg), nella inertizzazione in sito dei rifiuti non tossico nocivi che presentassero eluato al test di cessione con CO₂ superiore ai valori di tab. A della l. 319/76 per i metalli e nell'esecuzione di una impermeabilizzazione superficiale (*capping*) dell'intera area di intervento per la bonifica.

Tale bonifica è stata ritenuta conclusa.

² Il *capping* è un sistema di copertura definitivo per una discarica.

³ Tecnica di bonifica delle falde acquifere contaminate che consiste nell'iniettare nell'area nel suolo contaminato per trasformare gli inquinanti liquidi in gassosi.

⁴ Tecnica di bonifica che consiste nell'estrarre i contaminanti dal suolo tramite pozzi di aspirazione per la rimozione dei vapori.

La Provincia di Milano ha certificato, attestando la corrispondenza al progetto autorizzato, i seguenti interventi di bonifica con atti rispettivamente:

- ✓ per l'area ex Bistoletti con determina dirigenziale nr. 8/2004 del 5.2.2004 a favore della Solvey Solaxis S.p.A.;
- ✓ per l'area S1bis con determina dirigenziale nr. 447/2005 del 5.10.2005 a favore della Sviluppo Linate S.p.A.;
- ✓ per l'area ex PZC con determina dirigenziale nr. 12/2006 del 10.4.2008 a favore della società Milano Santa Giulia S.p.A.

Il Decreto della Regione Lombardia -Direzione Generale Territorio ed Urbanistica- del 10.7.2002 nr. 13058, in tema di Pronuncia di Compatibilità Ambientale sul P.I.I. da realizzarsi nell'area Montecity - Rogoredo, evidenziava alcune questioni rilevanti ed, in particolare (*pag. 32 della relazione dell'A.R.P.A. depositata in data 31.5.2010*):

- ✓ operava una ricognizione di tutti gli interventi di bonifica eseguiti sull'area tra il 1992 ed il 2002;
- ✓ prendeva atto della circostanza che *medio tempore* era entrata in vigore una normativa speciale di settore, il D.M. 471/99, che all'art. 18 co. 2 stabilisce che *"Restano validi ed efficaci i procedimenti di approvazione di progetti di bonifica e di autorizzazione dei relativi interventi per i quali è intervenuto il provvedimento finale o l'istruttoria si è conclusa con parere favorevole degli organi a tal fine competenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento"* e cioè prima del 16.12.1999;
- ✓ riteneva perciò validi i procedimenti relativi alla bonifica con misure di sicurezza dell'area ex Cava Bistoletti e di bonifica dell'area piezometro PZC (in comparto Montecity); per quanto riguarda l'area S1 bis, atteso che gli interventi erano stati autorizzati dal Comune di Milano il 5.7.2000 (successivamente quindi all'entrata in vigore del D.M. 471/99), riteneva che gli obiettivi fossero quelli indicati dall'autorizzazione e per gli interventi da realizzarsi nell'area ex Redaelli, quelli del D.M. 471/99;
- ✓ decretava la necessità di caratterizzare i materiali provenienti dai nuovi scavi di cantiere per consentire il riutilizzo in posto ai fini del recupero ambientale o l'eventuale smaltimento come rifiuto.
- ✓ evidenziava inoltre, la necessità di verificare la coerenza tra le previsioni insediative ed infrastrutturali rispetto alla configurazione delle aree di messa in sicurezza e l'attendibilità della stima circa i volumi delle terre movimentate, con particolare riferimento a quanto indicato come *"riporti e terreni da bonifica riutilizzabili"*;
- ✓ infine, sottolineava che la concessione edilizia poteva essere rilasciata solo dopo che la Amministrazione Provinciale avesse certificato l'avvenuta bonifica del sito.

Per le successive attività finalizzate alla realizzazione degli interventi edilizi previsti dal P.I.I. nell'ambito dell'area *"ex Montedison"* venne predisposto ed approvato in data 27.05.2004 da parte del Comune di Milano un piano degli scavi edili⁵, che prevedeva un'indagine preliminare conoscitiva dei terreni (eseguita nel febbraio 2004) e successive integrazioni per le diverse aree, sempre eseguite nel 2004, prima di procedere agli scavi, al fine di poter stimare i quantitativi di terreni che potevano essere riutilizzati all'interno del sito e quelli che dovevano essere gestiti esternamente ad esso (o come terre e rocce da scavo o come rifiuti), in considerazione anche dell'esigenza tecnico-giuridica di raccordare i limiti fissati dalle tabelle Olandesi utilizzate durante gli interventi di bonifica eseguiti e collaudati con i limiti fissati della Tabella n.1 dell'Allegato n. 1 del D.M. 471/99.

⁵ Il sintagma "Piano di scavi edili" non è mai indicato in nessuna normativa, ma è in uso nell'ambito delle procedure edilizie per indicare quanto ad oggi previsto dall'art. 186 del D.L.vo 152/06, che esclude le terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti se le stesse rispondono a precisi requisiti indicati nello stesso articolo e dall'art. 183 c.1. Nella valutazione dell'A.R.P.A. essendo prevista dal P.I.I. una variazione di destinazione d'uso rispetto agli obiettivi di bonifica tenuti in considerazione precedentemente ed oltretutto solo su alcune aree dell'intera superficie poi soggetta al P.I.I. stesso ed essendosi rilevati nel corso delle indagini preliminari conoscitive dei superamenti della tab. 1 del D.M. 471/99, sarebbe stato necessario l'avvio, non di un piano di scavi, ma della procedura prevista dall'art. 4 del D.M. 471/99.

Il 16.03.2005 fu stipulata una convenzione tra il Comune di Milano e le società Milano Santa Giulia S.p.A. ed Orsola S.r.l. per l'attuazione del Programma Integrato di Intervento ai sensi della Legge Regionale 12.04.1999 n. 9 relativo alle aree site in località Montecity-Rogoredo.

✓ Nella convenzione, all'art. 10, il soggetto attuatore dava atto di avere già intrapreso attività di bonifica in ottemperanza ai progetti di bonifica autorizzati dal Comune e si impegnava, come prescritto dalla Pronuncia di Compatibilità Ambientale, a trasmettere il programma di gestione dei materiali di scavo prima dell'inizio dei lavori.

In particolare il soggetto attuatore si obbligava ad effettuare la caratterizzazione dei materiali (D.L. 22/97 e D.M. 471/99) per smaltimento o riutilizzo in sito, a perseguire obiettivi di qualità per gli scavi edilizi tali da garantire la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente, a far riferimento, per gli interventi di bonifica da effettuare o da autorizzare, alle prescrizioni previste in sede di autorizzazione comunale e/o di certificazione provinciale ed a garantire i livelli di qualità degli interventi di bonifica riferiti alle specifiche autorizzazioni.

III.6) L'analisi di rischio dell'area Montecity.

Nel 2005 veniva presentata, nonostante non fosse stato avviato un vero procedimento di bonifica ai sensi dell'allora vigente D.M. 471/99, una analisi di rischio (A.d.R.)⁶ dalla società EcoAppraisal per conto del committente sulle aree denominate 1, 2, 3, 5 e 6 mentre l'area 4 veniva esclusa perché già bonificata (cfr. tavole in file allegati su CD Rom).

Dall'elaborato di Analisi di Rischio (A.d.R.) si evince che:

✓ l'uso finale dell'area viene previsto come residenziale, commerciale e a verde;

✓ risultano essere già stati attuati i seguenti interventi:

a) Bonifica principale: attuata su tutta l'area fin dai primi anni '90 facendo riferimento ai limiti soglia C della normativa olandese (definiti come protettivi per uso industriale del suolo e falda acquifera)⁷.

b) Area AMS: bonifica e messa in sicurezza già collaudate

c) Area Bistoletti: bonifica e messa in sicurezza già collaudate

d) Area Sibis: bonifica e messa in sicurezza già attuate ma non ancora collaudate

e) Area ex Pz C: l'iniziale intervento con SVE ("Soil Vapour Extraction" - estrazione di vapori dal suolo, attuata come metodo di bonifica in presenza di solventi clorurati) non è stato risolutivo e si afferma allora di aver proceduto con la rimozione integrale del terreno insaturo e parte di quello saturo ed al ripristino delle quote con terreno non contaminato.

✓ L'analisi di rischio riguarda le aree denominate 1, 2, 3, 5 e 6, mentre l'area 4 viene esclusa perché bonificata con i limiti della colonna A DM 471/99 (uso residenziale)⁸;

✓ L'analisi di rischio è relativa alle vie di esposizione legate al rischio sanitario (esposizione diretta delle persone) ed esclude la lisciviazione e diffusione dei contaminanti in falda.

A tale proposito le giustificazioni addotte dalla Parte sono le seguenti:

✓ la bonifica degli anni '90 viene considerata sufficiente a garantire la protezione della falda⁹

✓ la rimozione del suolo prevista in area 1 (3÷4 m) permetterà la rimozione dei contaminanti eventualmente ancora presenti;

⁶ L'Analisi di Rischio è una procedura prevista nell'ambito della normativa relativa alle bonifiche di siti contaminati (D.L.vo 152/06) e viene elaborata successivamente alla realizzazione del Piano della Caratterizzazione. E' infatti in questa fase che un sito viene per l'appunto "caratterizzato", vengono cioè rilevati i caratteri sitospecifici (sorgenti di contaminazione, dati climatici, dati idrogeologici come profondità e spessore della falda, spessore, granulometria e permeabilità dell'insaturo, contenuto di sostanza organica nel suolo ecc...) necessari ad elaborare compiutamente l'Analisi di Rischio.

⁷ L'A.R.P.A. in proposito rileva che i limiti stabiliti dalla normativa olandese (soglia C) risultano più elevati rispetto a quelli della tab. 1 col. A D.M. 471/99 anche di 1-2 ordini di grandezza.

⁸ L'A.R.P.A. sul punto rileva che la suddivisione in aree non coincide con quella in fasi del progetto di scavo rendendo difficoltoso il confronto (cfr. tavole in file allegati su CD Rom). Inoltre la destinazione d'uso risulta diversa da quella prevista dal Piano di scavi approvato il 27.05.2004, per cui appare che il progetto sia stato variato senza modifiche alla Convenzione.

⁹ Secondo l'A.R.P.A. applicando i parametri di cui alla normativa già in vigore nel 2005, ossia il D.M. 471/99, non lo è perché lo stesso fissa dei valori di concentrazione limite accettabile (CLA), che essendo stati superati, determinano l'obbligo di intervento e non il ricorso all'analisi di rischio, cosa che avrebbero potuto fare solo dimostrando l'impossibilità tecnica ed economica di raggiungere tali livelli (CLA) e comunque all'interno di un progetto preliminare di bonifica.

- ✓ parte dell'area sarà interessata dalla presenza di edifici e quindi sarà di fatto impermeabilizzata¹⁰;
- ✓ la falda viene periodicamente monitorata;
- ✓ nelle aree dove non sono previsti scavi edilizi, verranno riportati circa 2 m di terreno pulito (con conseguente taglio del percorso per rischio da contatto e inalazione).

L'Analisi di Rischio contiene, inoltre, una serie di previsioni relative alle diverse aree, programma una campagna analitica dei terreni e conclude nel senso di ritenere per molti composti il rischio è controllato dalla concentrazione di saturazione stessa (ossia le concentrazioni riscontrate nel terreno sono tali per cui la loro lisciviazione in falda non determina un aumento del rischio per la medesima) e per gli altri dalla circostanza che il valore massimo rilevato non supera le concentrazioni obiettivo calcolate per le aree omogenee. Non si ritiene quindi necessario operare azioni di bonifica.

Il 25.1.2006 viene presentato un *addendum* di Analisi di Rischio, finalizzato a valutare i fondi scavo delle aree soggette a scavi edilizi a seguito di modifiche del progetto: *"la Parte si impegna a garantire che nel sito non permangano superamenti dei limiti di cui alla tab. 1 col. B DM 471/99"* (cfr. pag.9 dell'A.d.R.).

Il 17.3.2006 gli enti formulavano alcune osservazioni ed, in particolare, veniva chiesto di valutare il rischio per la falda e le concentrazioni di fondo scavo.

Con documento del 30.5.2006 Milano Santa Giulia S.p.A. rispondeva alle osservazioni ribadendo, in merito alla falda, gli argomenti già spesi nel 2005 (e cioè che la bonifica degli anni '90 viene considerata sufficiente a proteggere la falda; la rimozione di suolo in Area 1 (3-4 m.) permetterà la rimozione di contaminanti eventualmente ancora presenti; parte dell'area sarà interessata dalla presenza di edifici e quindi sarà di fatto impermeabilizzata; la falda è periodicamente monitorata; nelle aree dove non sono previsti scavi, verranno riportati c.a 2 metri di terreno pulito (taglio del percorso per rischio da contatto e inalazione); la società aggiungeva solo che le analisi di fondo scavo sarebbero state utilizzate per produrre una valutazione quantitativa del rischio relativo alla falda.

Su tale documento gli enti esprimevano parere favorevole.

Ad ottobre del 2008 veniva presentato il documento di A.d.R. a *"verifica dei valori di fondo scavo"* volto a recepire le prescrizioni della riunione del 17.03.2006, ripercorrendo e aggiornando l'elaborato già presentato e approvato: pertanto venivano utilizzate le medesime impostazioni ed i medesimi parametri, valutando il rischio residuo riferito alle analisi dei fondi scavo.

La falda veniva esclusa in quanto il monitoraggio eseguito prima e durante le operazioni di scavo non aveva evidenziato una contaminazione delle acque riconducibili ai terreni presenti nel sito¹¹.

Il 15.1.2009 veniva espresso parere favorevole sul documento ed *"il Comune, alla luce del parere tecnico espresso dagli Enti, ritiene che siano stati ottemperati gli obblighi convenzionali in merito al raggiungimento degli obiettivi di qualità compatibili con la tutela della salute umana e dell'ambiente"*.

Il 6.2.2009 nota prot. LC/lc/id 10653 la ASL di Milano chiedeva di integrare il collaudo e l'A.d.R. rilevando che nell'A.d.R. del 2008 non erano stati inseriti alcuni contaminanti (IPA e PCB) tra i parametri del fondo scavo, mentre erano stati considerati tra i contaminanti dell'A.d.R. del 2005, e di riportare in un documento i dati della caratterizzazione dell'area rispetto agli scavi effettuati, così da dimostrare l'effettiva rimozione dei suoli contenenti gli inquinanti citati.

Con nota U.T.M. 1/79 del 21.4.2010 la Santa Giulia S.p.A., a seguito di quanto richiesto nella riunione del 10 marzo 2010 tenutasi presso il Comune di Milano, presentava il documento *"Chiarimenti sull'analisi di rischio sanitario a verifica di valori di fondo scavo"*.

Nel corso di tale riunione era stato rilevato che *"nell'A.d.R. condotta per la verifica dei fondi scavo (2008) non erano stati inseriti i parametri IPA e PCB, considerati invece tra i contaminanti"*

¹⁰ Sul punto l'A.R.P.A. rileva che l'impermeabilizzazione non è una tecnica di bonifica, in quanto non elimina la sorgente di contaminazione, bensì, eventualmente, un'operazione di Messa in Sicurezza da porsi in atto nel caso di impossibilità tecnica di effettuare la bonifica sempre ai sensi del D.M. 471/99.

¹¹ Il monitoraggio ha interessato solo la falda principale, come rileva l'A.R.P.A., in quanto quella sospesa non è stata considerata. L'acquifero considerato è il primo (gruppo A) per uno spessore pari a 50 metri.

dell'A.d.R. presentata nel 2005". Era stato inoltre richiesto alla Parte "di presentare un documento nel quale riportare i dati di caratterizzazione dell'area rispetto agli scavi effettuati al fine di dimostrare l'effettiva rimozione dei suoli contenenti gli inquinanti citati".

Lo Studio Tedesì presentava una cronistoria sintetica, relativa ai passaggi tecnico-amministrativi principali che avevano riguardato l'area ex Montedison di via Bonfadini n.148 a Milano, elaborata a partire dal 2004 e così riassumibile:

- ✓ nel 2004 era stata presentata la "Relazione Tecnica per la gestione dei terreni di scavo delle opere di riqualificazione urbanistica" che prevedeva lo scavo di circa 580.000 mc di terreno per motivi edilizi e proponeva un set analitico di fondo scavo (Metalli, idrocarburi pesanti, pesticidi clorurati), che non prevedeva la ricerca di IPA e PCB. Su tale Relazione gli Enti, nella riunione del 27 maggio 2004 tenutasi presso il Comune di Milano, avevano espresso parere favorevole.
- ✓ nell'aprile 2005 era stato presentato il documento "Analisi del Rischio Sanitario" basato su ulteriori campionamenti e verifiche qualitative su un diverso set analitico (pesticidi clorurati, solventi aromatici e clorurati, IPA e PCB).
- ✓ nel gennaio 2006, la Parte presentava il documento "Primo aggiornamento della Relazione Tecnica per la gestione dei terreni da scavo delle opere di riqualificazione urbanistica" mediante il quale i volumi degli scavi edilizi venivano quasi raddoppiati, per un totale di 1.075.000 mc rispetto ai 580.000 iniziali. Tale "variante" veniva tra l'altro presentata come una scelta migliorativa dal punto di vista ambientale in quanto la maggior asportazione di terreno corrispondeva ad una riduzione del carico contaminante sull'area. Contestualmente a tale documento, veniva presentato un *addendum* all'Analisi di Rischio a verifica della nuova conformazione degli scavi, che ribadiva i risultati della prima elaborazione.
- ✓ nell'ottobre 2006 veniva presentato il "Secondo aggiornamento della Relazione tecnica per la gestione dei terreni da scavo delle opere di riqualificazione urbanistica" che variava leggermente il volume di scavo (1.060.000 mc rispetto ai precedenti 1.075.000 mc).
- ✓ nell'ottobre 2008 la parte, conclusi gli scavi edilizi, presentava l'"Analisi di Rischio sanitario a verifica dei valori di fondo scavo", con la quale, per le aree interne agli scavi edilizi, veniva calcolato un "rischio accettabile". Su tale documento gli Enti esprimevano parere favorevole nel corso della riunione tenutasi presso il Comune di Milano in data 15 gennaio 2009.

Il Documento in esame addiveniva, pertanto, alle seguenti conclusioni e chiarimenti:

- 1) il motivo per cui nell'Analisi di Rischio del 2005 sono stati considerati anche IPA e PCB è giustificato dalla necessità di completare il quadro conoscitivo relativo allo stato di contaminazione delle aree oggetto di studio.
- 2) i punti interni agli scavi edilizi in cui risulta essere stato cercato e trovato PCB e/o IPA sono: EA04, EA17, EA18, EA19, EA20. I valori rilevati presso tali punti sono inferiori a quelli previsti dal D.M. 471/99 per le aree ad uso industriale/commerciale¹².

¹² In merito alle conclusioni di cui sopra, l'A.R.P.A. rileva quanto segue (pagg. 44 e 45 della relazione del 31.5.20010):

- a) il fatto che nell'Analisi di Rischio del 2005 siano stati considerati IPA e PCB per completare lo stato conoscitivo dell'area e che tali contaminanti siano stati rilevati, in particolare, in un'area ben definita, avrebbe sicuramente giustificato la necessità di considerare tali parametri anche nell'A.d.R. condotta per la verifica dei fondi scavo del 2008, parimenti agli altri parametri chimici invece considerati.
- b) I punti nei quali risulta essere stato cercato e trovato PCB e/o IPA risultano, ad eccezione di EA04 che si trova nel punto più a Nord dell'Area 2, tutti ubicati - come rilevabile dalla Tavola 4 allegata all'Addendum del 2006 (riportata in file nel CD Rom allegato) - in Area 3 a destinazione d'uso residenziale ed è pertanto ai limiti corrispondenti a tale utilizzo che si dovrebbe fare riferimento, considerato anche il fatto che per i PCB si è avuto il superamento della colonna A nell'85,71% dei casi. Non è quindi coerente alla effettiva destinazione d'uso l'affermazione secondo la quale i valori rilevati presso tali punti sono inferiori a quelli previsti dal D.M. 471/99 per le aree ad uso industriale/commerciale, di cui al precedente punto 2).
- c) A tale proposito si sottolinea che l'eventuale presenza di pertinenze (es. box o uffici inseriti in un complesso residenziale) non varia la destinazione d'uso di parti dell'area in quanto alle medesime è attribuita, ai fini dell'applicazione dell'analisi di rischio, la stessa destinazione d'uso individuata dagli strumenti urbanistici per l'area in cui queste sono inserite e non possono quindi costituire subaree a sé stanti.

Con riferimento all'Analisi di Rischio formulata per l'area Montecity l'A.R.P.A., tuttavia, rivela alcune significative incongruenze (pagg. 45 e ssg. della relazione del 31.5.2010) che testualmente si riportano.

"L'Analisi di Rischio è una procedura prevista nell'ambito della normativa relativa alle bonifiche di siti contaminati (D.Lgs. 152/06) e viene elaborata successivamente alla realizzazione del Piano della Caratterizzazione. E' infatti in questa fase che un sito viene per l'appunto "caratterizzato", vengono cioè rilevati i caratteri sitospecifici (sorgenti di contaminazione, dati climatici; dati idrogeologici come profondità e spessore della falda, spessore, granulometria e permeabilità dell'insaturo, contenuto di sostanza organica nel suolo ecc..) necessari ad elaborare compiutamente l'Analisi di Rischio.

Nel caso in esame, l'Analisi di Rischio è stata *"impropriamente inserita nell'ambito di una procedura (quella relativa ai Piani di Scavo) che non la prevede, come non prevede la realizzazione di una preliminare indagine di caratterizzazione che, come detto sopra, è fondamentale per acquisire i dati di input necessari all'elaborazione dell'A.R. stessa"*.

Le Analisi di Rischio del 2005 e del 2008 sono state quindi condotte utilizzando, ad esclusione dei dati analitici dei suoli rilevati nelle diverse campagne, solo dati di *default* o comunque estrapolati dalla bibliografia.

In una procedura di analisi di rischio è di fondamentale importanza la definizione dei valori dei parametri da adottare nelle simulazioni.

Esistono diversi livelli di elaborazione di cui si utilizzano generalmente il primo e il secondo¹³.

In particolare quindi in un'analisi di rischio di livello due (come quella in questione) è necessario utilizzare dati che definiscano un **modello concettuale rappresentativo**, quanto più possibile, delle reali caratteristiche dello specifico sito in esame.

Rispetto ad un'applicazione di livello uno, pertanto, un approccio di livello due richiede indagini del sito più approfondite, che consentano di modificare le assunzioni di *default* tipiche del livello uno.

In particolare, si rileva che è stato considerato esclusivamente l'acquifero principale, con una soggiacenza media di 10 m da p.c. (considerati anche i 2-3 metri di riporto previsti), mentre **non viene fatto nessun accenno alla falda sospesa presente al disopra di quella principale**.

La presenza di tale falda sospesa risulta al contrario citata in diversi documenti prodotti dalla Parte, riferiti in particolare all'area ex PZC (che quindi è ben consapevole della sua esistenza) che non ha però mai proceduto ad una verifica della reale estensione della medesima ed ha quindi utilizzato uno schema di struttura idrogeologica del sottosuolo non corrispondente al reale).

Si ritiene quindi che i dati di *input* utilizzati per l'elaborazione dell'A.d.R. in questione dovessero essere più opportunamente determinati sperimentalmente, vista la variabilità sitospecifica di parametri come granulometria, foc (contenuto di carbonio organico, importante soprattutto in presenza di contaminanti organici come nel caso in esame), Kd (dal momento che entra direttamente nell'equazione del fattore di lisciviazione), ecc.

Nel documento di Analisi di Rischio del 2005, la Parte ha considerato la bonifica degli anni '90 sufficiente a garantire la protezione della falda, ma secondo la normativa in vigore nel 2005,

d) Era stato inoltre richiesto alla Parte *"di presentare un documento nel quale riportare i dati di caratterizzazione dell'area rispetto agli scavi effettuati al fine di dimostrare l'effettiva rimozione dei suoli contenenti gli inquinanti citati"*, che ad oggi non risulta essere stato presentato.

e) In definitiva, si ritiene che il documento *"Chiarimenti sull'analisi di rischio sanitario a verifica dei valori di fondo scavo"*, presentato dalla Parte con nota U.T.M. 1/79 del 21 aprile 2010, nulla aggiunga a quanto già noto agli Enti e che non sia pertanto esaustiva di quanto richiesta nel verbale della riunione del 10 marzo 2010 tenutasi presso il Comune di Milano".

¹³ Il primo livello è rappresentato dal confronto ed analisi dei dati rilevati sul sito con quelli previsti dalla normativa. Il secondo livello è quello che, avendo rilevato dei superamenti tabellari, consente di verificare il livello di sostenibilità del carico inquinante nella situazione specifica di quell'area. In questo caso è chiaramente fondamentale caratterizzare l'area dal punto di vista qualitativo (suolo e acque) ed individuare correttamente la struttura idrogeologica dell'area, nonché le condizioni al contorno (presenza di corsi d'acqua, direzione vento, piovosità ecc..).

cioè il D.M. 471/99, non lo è. Per cui sarebbe stato fondamentale considerare la falдина e sottoporla a monitoraggio e a valutazione nell'analisi di rischio.

Sempre nello stesso documento viene dichiarato che parte dell'area sarà interessata dalla presenza di edifici e quindi sarà di fatto impermeabilizzata, inoltre nelle aree dove non sono previsti scavi edilizi, verranno riportati circa 2 m di terreno pulito (con conseguente taglio del percorso per rischio da contatto e inalazione).

Si fa presente che l'impermeabilizzazione non è una tecnica di bonifica, in quanto non elimina la sorgente di contaminazione, ma, eventualmente, un'operazione di Messa in Sicurezza da porsi in atto nel caso di impossibilità tecnica ad effettuare la bonifica e quindi a valle di un'attenta valutazione in tal senso.

Secondo quanto previsto dalla normativa allora in vigore (art. 5 D.M. 471/99), *"Qualora il progetto preliminare di cui all'articolo 10 dimostri che i valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1, non possono essere raggiunti nonostante l'applicazione, secondo i principi della normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni, la Regione, può autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di concentrazione residui previsti nel sito risultano superiori a quelli stabiliti nell'Allegato 1. Tali valori di concentrazione residui sono determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio riconosciuta a livello internazionale che assicuri il soddisfacimento dei requisiti indicati nell'Allegato 4"*.

Sempre secondo l'art. 5 D.M. 471/99, *"le operazioni di Messa in Sicurezza devono essere approvate ed autorizzate con apposito provvedimento nel quale vengono contestualmente stabiliti i piani di monitoraggio e controllo necessari ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo e può fissare limitazioni temporanee o permanenti o particolari modalità per l'utilizzo dell'area. Tali prescrizioni possono comportare variazioni degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali che si rendano necessarie per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza e delle limitazioni o modalità d'uso del sito, ferma restando la destinazione d'uso."*

Inoltre la citata normativa specifica che *"le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o permanenti o le particolari modalità previste per l'utilizzo dell'area devono risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune ed essere comunicati all'Ufficio tecnico erariale competente"*.

Per le considerazioni sopra riportate si ritiene che l'analisi di rischio non sia stata pertanto eseguita su dati corrispondenti alla situazione reale e debba essere completamente rivista, sulla base di un nuovo procedimento di bonifica che consenta in primis la realizzazione di un piano di caratterizzazione adeguato alla situazione reale.

Sulle finalità dell'adozione di un procedimento di A.d.R. nelle condizioni sopra descritte occorre effettuare varie considerazioni.

La precedente bonifica, condotta nell'area Ex Montedison, con obiettivo il raggiungimento del livello ammesso per attività industriali/commerciali ai sensi delle c.d. "Tabelle Olandesi", di fatto non ha interessato tutta l'area ex Montedison, ed altrettanto la relativa certificazione esclude aree significative, all'interno delle quali, successivamente, è stata ravvisata la necessità di operare per la rimozione di suoli nell'ambito di un "piano scavi" con finalità edilizie.

Il rinvenimento di contaminazione per valori superiori a quelli indicati dal DM 471/99 nelle aree assoggettate al "piano scavi" non poteva essere considerato come un fatto di tipo "fisiologico" per una zona già bonificata e certificata alla luce delle "Tabelle Olandesi".

Le aree interessate dagli scavi sono di fatto aree estranee a quelle bonificate e certificate alla luce delle "Tabelle Olandesi", ed in quanto tali avrebbero dovuto essere sottoposte ex novo a valutazioni e azioni dell'ambito delle azioni di bonifica e seguimc, conseguentemente, l'intero nuovo iter amministrativo".

III.7) La anomalie del procedimento amministrativo evidenziate dall'A.R.P.A.

L'A.R.P.A. ha rilevato che l'area ex Montedison - compresa nelle aree di cui alla Convenzione del 16.03.2005 - è stata oggetto prima di tale data (dal 1993 al 1996) di un procedimento di bonifica in

riferimento alle c.d. "Tabelle Olandesi" che ha interessato solamente alcuni settori dell'area stessa (pagg. 121 e ssg. della Relazione del 31.5.2010).

Tali settori, infatti, erano stati individuati mediante indagini geofisiche e ritenuti da assoggettare a bonifica.

Le aree interessate da tale attività di bonifica sono state ricostruite da Ecoappraisal Tauw Group e riportate nell'allegato TAV 6B "Ubicazione punti di collaudo - Provincia di Milano 1996", allegata all'A.d.R. (Analisi di Rischio) dell'Aprile 2005 (Allegato 12 in Cd Rom allegato).

La Provincia di Milano ha collaudato i terreni lasciati in sito con riferimento alla soglia C delle tabelle Olandesi, che allora venivano prese a riferimento in assenza di specifica normativa italiana (certificazione Provincia di Milano del 31.05.1996 - relazione tecnica di conclusione bonifica).

L'A.R.P.A. rivela, tuttavia, che i valori della normativa olandese individuati dalla soglia C, definiti come "protettivi per l'uso industriale del suolo e della falda acquifera", risultano più elevati rispetto a quelli fissati dalla Tab. I col. A DM 471/99, anche di diversi ordini di grandezza.

I terreni di bonifica, che presentavano concentrazioni tali da farli classificarli come tossico-nocivi, sono stati smaltiti all'esterno dell'area, quelli che presentavano concentrazioni tali da classificarli come rifiuti speciali, non tossico nocivi, sono stati riallocati nell'area AMS, per la messa in sicurezza del materiale classificato come rifiuto speciale inerte e speciale non tossico-nocivo.

Secondo l'A.R.P.A., all'atto della formalizzazione dell'accordo di programma e della convenzione del 2004/2005, atteso che il progetto coinvolge tutta l'area ex Montedison e non solo le aree già bonificate e collaudate per uso industriale, e posto che nel progetto parte di queste aree diventavano ad uso residenziale, sarebbe stato necessario ai sensi del vigente regolamento d'igiene del Comune di Milano (che prevede per aree considerate insalubri, all'atto di un cambio di destinazione d'uso, di sottoporre le stesse ad una indagine preliminare per verificare se è necessario l'avvio di un procedimento ai sensi della normativa inerente le bonifiche) sottoporre l'area ad una indagine preliminare e, se del caso, si sarebbe dovuto intervenire ulteriormente al fine di raggiungere gli obiettivi qualitativi previsti per quest'ultimo uso.

Nel caso di specie è stato previsto invece un Piano di gestione delle terre (presentato dallo Studio Tedesi) nell'Aprile 2004, contestualmente ad una relazione di Analisi di Rischio (A.d.R.) redatta da Ecoappraisal TAUW Group.

L'A.R.P.A. in proposito ribadisce che l'A.d.R. è una procedura prevista dall'allora vigente D.M. 471/99, relativo ai siti contaminati nel caso in cui fosse impossibile raggiungere le Concentrazioni Limite Accettabili e solo nell'ambito di un procedimento di bonifica, per cui il ricorso alla stessa secondo l'A.R.P.A. appare formalmente incongruo.

Nelle premesse di tale A.d.R. si legge che il ricorso a tale figura deriva dal fatto che "per l'area è prevista una riconversione urbanistica da uso industriale ad un uso multifunzionale (residenziale-commerciale-verde ricreativo); finalità della presente analisi di rischio è quella di verificare se i livelli di inquinamento rilevati nell'area risultino compatibili con l'utilizzo della stessa per gli usi previsti dal progetto di riconversione urbanistica" (pag. 5 "Analisi di Rischio Sanitario del 30.04.2004" cap. I).

Ancora più avanti si precisa che "La finalità del presente progetto è invece quella di valutare se la bonifica principale dell'area (punto 1), ultimata utilizzando quali obiettivi quelli della normativa olandese (soglia C), sia stata sufficiente a garantire un utilizzo multifunzionale dell'area (residenziale, commerciale, ricreativo); tale obiettivo è stato anche ripreso all'interno della Convenzione stipulata tra Comune di Milano e Proprietaria dell'area, laddove viene stabilito che "gli obiettivi di qualità da assumere a riferimento per gli scavi edilizi saranno tali da garantire la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente" (vedi anche articolo 10, punto 13, ultimo capoverso); all'interno del presente studio verranno quindi definiti adeguati SSTL (concentrazioni obiettivo) protettivi nei confronti dei nuovi recettori e utilizzatori dell'area, sia relativi alle aree di scavo che alle aree non soggette ad escavazione" (pag. 6 "Analisi di Rischio Sanitario del 30.04.2004" cap. I).

Ossia, secondo l'A.R.P.A., anche se formalmente l'A.d.R. non doveva-esser operata, la proprietà ha optato (dopo averlo concordato con gli Enti) di applicare questo metodo per verificare la compatibilità dell'area ai nuovi usi.

Per applicare tale A.d.R. la parte ha dato corso alla esecuzione di una indagine preliminare (sempre peraltro al di fuori del procedimento formale ex D.M. 471/99), da cui emergono superamenti sia della tab. A che della Tab B di cui all'allegato 5 parte IV titolo V del D.M. 471/99. Secondo l'A.R.P.A. all'atto dell'acquisizione di tale informazione si sarebbe dovuto iniziare un procedimento ex D.M. 471/99, normativa inerente i siti contaminati allora vigente.

La decisione assunta dall'Ente Procedente, ossia il Comune di Milano, sul Piano Scavi, appare in contrasto con il contenuto della Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia in Decreto 13058 del 10.07.2002.

Nella normativa attualmente vigente, peraltro, il Piano Scavi può essere eseguito solo su terreni non inquinati o già bonificati e certificati (cfr. art. 186 del D.L.vo 152/06), laddove, in questo caso, l'area di conduzione del piano scavi è diversa rispetto a quella nella quale era stata condotta la bonifica (1993 - 1996) con riferimento alle tabelle olandesi (pag. 123 della Relazione dell'A.R.P.A. del 31.5.2010).

Secondo l'A.R.P.A. appare, inoltre, incongruo assoggettare ad analisi di rischio solo le aree effettivamente oggetto di scavo, non prendendo in considerazione le aree limitrofe che non erano state né caratterizzate, né quindi tanto meno oggetto di intervento nel corso delle attività di bonifica svolte dalla ex Montedison, e che pure sono previste a destinazione d'uso residenziale.

Tali aree sono state sottoposte ad una indagine, finalizzata all'A.d.R., a maglia larga (cfr. Allegato 13 in CD Rom Tav 6A "Ubicazione dei sondaggi" allegata all'Analisi di Rischio Sanitario - Aprile 2005 Rif. T528_52adr_Rev. 3 e senza la ricerca dei composti organo- alogenati in area 1).

Tant'è che oggi è possibile vedere ancora in corrispondenza delle scarpate degli scavi esistenti, porzioni di manufatti (muri, tubazioni, pezzi di camini ecc) della vecchia Montedison, di cui tra l'altro non è stata data comunicazione agli Enti (cfr. diapositiva n. 22 in file Montecity-Rogoredo.ppt contenuto nel CD Rom allegato).

Osserva ancora l'A.R.P.A. come il ricorso al Piano Scavi con A.d.R. ha di fatto determinato le seguenti conseguenze:

- ✓ non sono state versate le fidejussioni previste dalla normativa vigente a tutela degli Enti pubblici che pertanto, *alla luce della riscontrata contaminazione della falda*, non hanno ad oggi risorse finanziarie per intervenire in sostituzione nel caso di mancato intervento del soggetto interessato. Secondo l'art. 10, comma 9, D.M. 471/99 il provvedimento di approvazione del progetto definitivo di bonifica (con eventuale messa in sicurezza), fissa l'entità delle garanzie finanziarie in misura non inferiore al 20% del costo stimato dell'intervento che devono essere prestate a favore della Regione per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi medesimi;
- ✓ sono venuti a mancare i principali strumenti di controllo da parte degli Enti preposti alla realizzazione degli interventi attuati nell'area in questione, ossia non è stato eseguito il controllo che generalmente viene svolto nel momento dell'esecuzione delle indagini di caratterizzazione (verifiche sui terreni di A.R.P.A. nella misura di circa il 10% dei campioni eseguiti), ma ci si è basati solo su dati di parte (A.R.P.A. ha effettuato in contraddittorio con la Parte solo verifiche di collaudo dei fondi scavo);
- ✓ non è stata rilasciata una vera e propria certificazione di avvenuta bonifica (che la normativa sui siti contaminati pone in capo alla Provincia), ma sono state rilasciate, previo parere degli Enti partecipanti alle riunioni (non convocate come Conferenze dei Servizi, essendo al di fuori di una procedura di bonifica) in Comune di Milano, delle attestazioni di conformità al progetto; tale aspetto risulta in contrasto con quanto previsto dalla Pronuncia di compatibilità ambientale, che esigeva tale atto per il successivo rilascio delle concessioni edilizie;
- ✓ non essendo stata eseguita una adeguata caratterizzazione, anche l'analisi di rischio, utilizzata impropriamente nell'ambito di un procedimento di Piano Scavi, non si basa su dati del sito specifici, ma si rifà a dati di letteratura, oltre che essere fondata su un erronea individuazione della struttura

idrogeologica dell'area. I risultati finali dell'analisi di rischio non rispondono pertanto a quanto previsto dall' art. 5 dell'allora vigente D.M. 471/99;

✓ non risulta ad oggi che sia stato rispettato quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 471/99, in merito alla trascrizione delle *"misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o permanenti o le particolari modalità previste per l'utilizzo dell'area devono risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune ed essere comunicati all'Ufficio tecnico erariale competente"*.

L'A.R.P.A. ha, inoltre, rilevato che il progetto allegato alla convenzione del 2004 prevedeva l'escavazione di circa 580.000 mc su di un'area di 1.111.573 mq.

Il 30 gennaio 2006 veniva presentata, contestualmente allo *"Addendum dell'analisi di Rischio sanitario"*, la *"Relazione tecnica di aggiornamento relativa alla gestione dei terreni da scavo delle opere di riqualificazione urbanistica"*.

In tale relazione veniva comunicato che erano intervenute, a seguito di maggiori specifiche dei progettisti delle opere edilizie di riqualificazione, modifiche sulle impronte degli scavi e sulla diversa profondità di scavo in funzione di una migliore definizione dei piani interrati; modifiche che avevano portato all'aumento di volumi da scavare sino ad un totale di 1.074.850 mc (da collaudo 15.212 mc fase 1+ 1.046.661 mc Fasi 2A, 2B, 3, 4 = 1.061.873) con allungamento dei tempi di esecuzione (ultimazione spostata da dicembre 2006 a primavera 2007, con definitiva conclusione lavori il 29.10.2007 per un totale da relazione di collaudo di 1.046.661 mc, di cui 55,86% verdi [con concentrazioni inferiori alla Tab. 1 col. A All. 5 parte IV titolo V D.Lgs. 152/06], 34,11 % gialli [con concentrazioni comprese tra quelle di cui alla Tab. 1 col. A e quelle di cui alla Tab. 1 col. B All. 5 parte IV titolo V D.Lgs. 152/06], 10,03 % rossi [con concentrazioni superiori alla Tab. 1 col. B All. 5 parte IV titolo V D.Lgs. 152/06]).

Secondo l'A.R.P.A., tuttavia, non risulta evidenza che ciò abbia in alcun modo variato i termini convenzionali, ma la modifica è stata approvata nell'ambito di quelle che appaiono con semplici riunioni tecniche (*vedasi tabella atti*).

La modifica apportata ha di fatto aumentato consistentemente le superfici ed i volumi disponibili a parcheggio.

Gli stessi estensori del progetto 2006 indicano una migliore qualità del terreno da scavare a maggiore profondità ed affermano che si riduce il volume dei terreni "rossi" da smaltire; ne consegue però che, modificando superfici e profondità dell'area di scavo rispetto a quanto originariamente previsto, è rimasto in posto del terreno inquinato che, ai sensi della convenzione, avrebbe dovuto essere smaltito.

III.8) L'inquinamento della prima falda e della falda sospesa (c.d. faldina): la contestazione di avvelenamento delle acque (capo 4).

La struttura idrogeologica dell'area presenta l'esistenza di una falda freatica anche detta **prima falda** situata a partire da circa 10 m dal piano campagna (p.c.) sino ad una profondità di circa 35/40 metri sempre dal piano campagna, profondità alla quale è presente un livello d'argilla che rappresenta la base (o letto) di tale prima falda.

Al di sotto di questi livelli vi è una **seconda falda o falda profonda**. Localmente sono inoltre presenti ad una profondità compresa tra 4 e 8 metri dal piano campagna dei materiali impermeabili o poco permeabili che danno luogo alla formazione di una **falda sospesa superficiale (c.d. faldina)**. Quest'ultima sembra avere una elevata continuità laterale nell'area Montecity mentre pare assente nell'area ex Redaelli (*cf. Planimetria di ricostruzione - al 30/05/2010 - dello strato argilloso alla base della falda sospesa superficiale Allegato n. 22 in CD Rom allegato e diapositive n. 6-7 in file Montecity-Rogoredo.ppt in CD Rom allegato*)¹⁴.

¹⁴ Mentre la falda è caratterizzata da una notevole continuità areale ed è alimentata, come per esempio quella di Milano, dagli acquiferi prealpini e giunge sino al Po ed al mare Adriatico senza soluzione di continuità, la falda sospesa è invece

L'A.R.P.A. evidenzia che per eseguire una adeguata attività di monitoraggio nelle falde è necessaria la realizzazione di una serie di piezometri¹⁵ e che i medesimi vengano collocati in posizione tale da consentire la verifica della qualità delle acque a monte idrogeologico e a valle idrogeologico del sito (ossia in entrata ed in uscita dall'area in esame), in quanto la falda scorre lungo una direzione preferenziale.

La frequenza del monitoraggio viene proposta dal privato e valutata dagli Enti ma in genere avviene due volte l'anno e coincide con i momenti di massima e minima profondità della superficie della falda dal p.c.

III.8.a) Le carenze del sistema di monitoraggio delle acque.

Secondo l'A.R.P.A. emerge sia dai monitoraggi eseguiti sulle acque durante i lavori di bonifica, sia da quelli successivi svolti nella fase c.d. *post operam*, che non si è tenuto conto della falda sospesa (c.d. faldina) benché se ne conoscesse l'esistenza sia da parte del Comune di Milano sia da parte dei privati nell'area PZC.

Prima del 2005, ossia durante l'esecuzione delle opere di bonifica dell'Area ex Montedison (AMS, Bistoletti, S1Bis e PZC), sono stati realizzati numerosi piezometri.

In particolare dagli atti emerge che nel 2003 sono stati rifatti tutta una serie di piezometri, a seguito di specifica nota del Comune di Milano del 09.12.2002, inviata a Tecnimont, in cui si indicava la necessità di tale operazione in quanto era emerso, da una verifica delle caratteristiche costruttive, che la fenestrazione di alcuni piezometri *"interessa sia la falda sospesa che la prima falda (rischiando così di fingere da percorso preferenziale d'infiltrazione fra le due falde)"*.

Dalla stessa nota emerge che il Comune di Milano era a conoscenza dell'esistenza della faldina sospesa, in quanto chiedeva la prosecuzione dei monitoraggi nella prima e nella seconda falda (tra 50 e 60 m da piano campagna) e di far coincidere il monitoraggio della faldina sospesa e prima falda per le aree S1bis e PZC.

Tuttavia, né i privati che eseguivano la bonifica, né gli enti pubblici preposti al relativo controllo hanno evidenziato il problema della estensione della faldina.

Secondo l'A.R.P.A., inoltre, non si è tenuto conto della faldina sospesa neanche nei monitoraggi *post operam*.

Nell'area sono stati, inoltre, previsti dei piani di monitoraggio *post operam*, cioè da svolgersi dopo la esecuzione delle attività di bonifica inerenti le aree S1 bis, Bistoletti e AMS dal maggio 2006, l'area PZC (non ancora avviato), e l'area soggetta al Piano Scavi da luglio 2005.

Di seguito si riporta una sintesi dei predetti piani di monitoraggio.

Aree S1 bis, Bistoletti e AMS

L'attività di monitoraggio prevedeva un periodo di 10 anni dalla conclusione delle attività di bonifica.

La rete di monitoraggio è stata predisposta dalla Ecoappraisal - Tauw Italia s.r.l. e nessuno dei piezometri indicati interessa la faldina sospesa.

Le analisi sono state eseguite da un privato, la SOPRA (Sangalli Protezioni Ambientali s.r.l.)

La rete di monitoraggio proposta dalla proprietà, di conseguenza, non risulta congrua rispetto alla situazione idrogeologica locale che vede la presenza di una falda sospesa (c.d. faldina), sostenuta da un livello di argilla, esistente a circa 6/8 m di profondità dal piano campagna e di spessore variabile

caratterizzata da una estensione areale limitata e pertanto la sua alimentazione è legata essenzialmente alle infiltrazioni idriche locali. Anche il recapito è localizzato a breve distanza e per lo più nella falda principale ovvero nei reticoli superficiali. La falda per la sua stessa natura presenta un notevole stabilità nel tempo delle caratteristiche idrodinamiche ed idrochimiche, mentre la falda sospesa presenta variazioni molto più accennate. La falda sospesa inoltre è molto più vulnerabile in quanto riceve la lisciviazione del suolo e del primo strato del sottosuolo dove vi sono i livelli più contaminati e dove sono posizionati centri di pericolo (pozzi perdenti, serbatoi, fognature ecc.) e a causa dello scarso spessore ha un livello molto basso di diluizione.

¹⁵ I piezometri sono dei pozzi a ridotto diametro con un tratto della tubazione inserita nel terreno che presenta delle fessure, fenestrazioni che permettono all'acqua di entrare nel pozzo consentendo i prelievi dei campioni alla profondità corrispondente alla fenestrazione.

(ma comunque consistente e con sviluppo in media di alcuni metri di spessore), sovrapposta alla prima falda (o falda freatica) che è sostenuta da un livello di argilla a partire da circa 40 m dal piano campagna (vedasi capitolo *Struttura idrogeologica e diapositive n. 6-7 in file Montecity-Rogoredo.ppt nel CD Rom allegato*).

I piezometri di monitoraggio risultano tutti fenestrati a livello della prima falda sottostante alla falda sospesa e quindi, essendo più profondi, hanno consentito il monitoraggio della sola prima falda che è protetta da uno strato di argilla e non hanno consentito di rilevare possibili problematiche di contaminazione provenienti dalle aree di messa in sicurezza.

La base delle messe in sicurezza, infatti, poggia sull'originale piano campagna e quindi eventuali percolamenti sarebbero andati ad interessare la falda sospesa, sostenuta dal livello d'argilla esistente a circa 6-7 metri di profondità.

I risultati analitici inviati dalla ditta, evidenziano pertanto la presenza di limitati superamenti di metalli e di composti organo clorurati e soprattutto nei piezometri a valle. Peraltro, si evidenzia che nonostante il prelievo sia stato fatto nella prima falda e non nella falda sospesa, il piezometro PCI AMS posto a monte, a ridosso dell'AMS è sempre risultato privo di contaminazioni e, dunque, l'A.R.P.A. ravvisa l'esistenza di una contaminazione dell'area PZC.

Da agosto del 2008 le attività di monitoraggio sono state peraltro interrotte ed è stato proposto un nuovo piano nel maggio del 2009 per le aree ex PZC, SI bis, Bistoletti ed AMS, a causa della distruzione di alcuni piezometri.

Ad oggi non sono stati rinvenuti referti di campioni di controllo sulle acque sotterranee eseguiti in contraddittorio con l'A.R.P.A., benché l'Unità Organizzativa di A.R.P.A. sia stata regolarmente avvisata delle date di effettuazione dei prelievi.

Area PZC

Non è stato attivato alcun monitoraggio nel 2008 ma solo a partire dal 2009.

La rete di monitoraggio comprende anche la falda sospesa, a riprova del fatto che ne era nota l'esistenza.

Dagli accertamenti svolti nel corso del 2007 emergeva che la differenza tra i valori di solventi organo alogenati, rilevati idrogeologicamente a monte e a valle risultava minima e come tale non addebitabile alle contaminazioni dell'area, *"bensì al più diffuso e generalizzato inquinamento da solventi della prima falda milanese"* (cfr. ARPA parere del 15.10.2007 nr. 139031).

Le operazioni eseguite erano però viziate in quanto non si era tenuto conto dell'esistenza di un piezometro più a monte (MW1A) -già, peraltro, utilizzato per il monitoraggio dell'area del Piano di scavo- e che ad oggi non presenta alcuna contaminazione da solventi organo clorurati, mentre il nuovo piezometro eseguito a valle dell'area PZC presenta una forte contaminazione di solventi.

Piano Scavi

Anche in relazione al Piano Scavi è stato predisposto un sistema di monitoraggio nella relazione tecnica "Gestione Scavi" predisposta da Econappraisal e dallo Studio Tedesi.

A far data da aprile 2007 ARPA si esprime favorevolmente alla conduzione delle analisi da parte del privato in autonomia.

Anche in questo caso la rete di monitoraggio proposta appare del tutto inadeguata rispetto alla situazione idrogeologica in quanto non viene considerata e quindi monitorata la falda sospesa, se non in corrispondenza del già citato MW1A che è fenestrato nella falda sospesa, ma senza che ci fosse un corrispettivo piezometro idrogeologicamente a valle che consentisse la corretta valutazione della qualità della falda.

Nelle indagini svolte, peraltro, non sono stati ricercati i solventi clorurati benché vi fosse evidenza della loro presenza nell'area PZC.

III.8.b) Le verifiche operate in situ dall'A.R.P.A. dopo la delega della Procura della Repubblica.

Nel mese di marzo del 2010 sono iniziate, a seguito della delega della Procura della Repubblica, le verifiche in campo che hanno consentito di rilevare i seguenti dati:

- ✓ dismissione, chiusura, copertura, ammaloramento di numerosi piezometri ma anche, al contempo, presenza di numerosi piezometri non censiti (51 di cui 24 campionati da ARPA e PAEB laboratorio privato) contrariamente a quanto affermato dalla parte, che ha in tal modo determinato, in una fase iniziale, una limitata attività di verifica e di controllo degli Enti competenti;
- ✓ i piani di monitoraggio proposti, così come quelli eseguiti, sono incongrui ed inadeguati in quanto non tengono conto della falda superficiale, benché fosse nota la sua presenza, quantomeno nell'area ex PZC. Dai dati acquisiti sembrerebbe che la falda sospesa abbia una estensione pari a quella dell'area ex Montedison e il suo monitoraggio è essenziale in quanto è la prima che avrebbe ricevuto l'apporto di sostanze contaminanti eventualmente disperse dalle tre aree di messa in sicurezza;
- ✓ la mancata considerazione della falda superficiale ha impedito la verifica della falda a maggior rischio di contaminazione, in quanto più prossima al piano campagna;
- ✓ l'analisi di rischio si fonda su una situazione idrogeologica ed idrochimica non corrispondente al vero in quanto non ha considerato la faldina benché la sua presenza fosse nota in quanto indicata nella bonifica del PZC e prevista nel piano scavi del 2006 (oggi essa infatti appare come emergenza negli scavi a cielo aperto).
- ✓ i piezometri contrariamente a quanto imposto a Milano Santa Giulia non sono stati tenuti in efficienza.

Gli accertamenti condotti dall'A.R.P.A. si sono sviluppati attraverso campionamenti delle falde acquifere utilizzando i piezometri esistenti e facendone predisporre alcuni nuovi, ed attraverso campionamenti dei terreni e dei rifiuti provenienti dai carotaggi per la realizzazione dei nuovi piezometri.

Ad oggi il monitoraggio condotto dall'A.R.P.A. non è ancora del tutto idoneo a pervenire a conclusioni definitive sullo stato delle acque.

I risultati delle analisi sono stati valutati sulla scorta dei dati contenuti nelle tabelle, riportanti le concentrazioni di riferimento per i siti contaminati, di cui all'All. 5 parte IV Titolo V del D.L.vo 152/06 che sono pressoché identiche a quelle già contenute nel D.M. 471/99. La tabella 1 è relativa ai suoli ed è costituita da due colonne A e B, rispettivamente corrispondenti alle destinazioni d'uso residenziale - verde ed commerciale - industriale.

La tabella 2 è relativa ai limiti di concentrazione per le acque sotterranee.

Nella relazione dell'A.R.P.A. è indicato in modo puntuale il procedimento attraverso il quale sono stati prelevati i 25 campioni, i piezometri di riferimento (*tall. 20 e 21 in CD Rom allegato*) ed i parametri ricercati. I campioni sono stati eseguiti sia nell'area ex Montedison che nell'area ex Readelli, ma, come si è già sopra accennato, non consentono ad oggi di avere una completa indicazione della reale situazione delle falde esistenti nell'area.

Di seguito si riportano sinteticamente i risultati delle analisi svolte dall'A.R.P.A. sullo stato delle acque nell'area di cui si controverte (*pagg. 70-81 della relazione dell'A.R.P.A. del 31.5.2010*).

Settore occidentale.

Nell'area PZC i risultati consentono di evidenziare che, a livello della faldina sospesa, da monte a valle si passa da una situazione di non contaminazione ad una in cui la contaminazione raggiunge valori elevati, soprattutto di composti organo-alogenati; tale contaminazione coinvolge, in minor misura, anche la prima falda.

In particolare si rileva

- rispetto alla c.d. faldina sospesa, ad una profondità di 7 m circa, un inquinamento da solventi clorurati, che evidenzia un sostanziale superamento dei limiti di legge e una notevole differenza tra i valori accertati a monte (MW1A) e quelli a valle (PS201) con elevate concentrazioni di tricloroetilene (116,50 µg/l a valle contro il limite di legge di 1,5 µg/l e con un monte < al limite di rilevabilità strumentale che è pari a 0,02 µg/l), tetra cloro etilene (19,20 µg/l a valle contro il limite di legge di 1,1 µg/l e con un monte di 0,44 µg/l), triclorometano (2,83 µg/l a valle contro un limite di legge di 0,15 µg/l e con un monte < al limite di rilevabilità strumentale che è pari a

0,05 µg/l), cloruro di vinile (2,4 µg/l a valle contro un limite di legge di 0,5 µg/l e con un monte di 0,5 µg/l) tutte sostanze cancerogene; con elevate concentrazioni di dicloroetilene cis (167,5 µg/l a valle contro un limite di legge di 60 µg/l e un monte < al limite di rilevabilità strumentale che è pari a 1 µg/l) e di manganese (3181 µg/l a valle contro un limite di legge di 50 µg/l e un monte di 5 µg/l) tutte sostanze pericolose per l'ambiente

- rispetto alla c.d. prima falda, ad una profondità di circa 25 m un inquinamento da solventi clorurati, che evidenzia un sostanziale superamento dei limiti di legge – non si ha disponibilità del dato dei valori a monte per la mancanza del piezometro di riferimento – con elevate concentrazioni di tetracloroetilene (24,16 µg/l in PzP1bis contro un limite di legge di 1,1 µg/l), di tricloroetilene (3,66 µg/l in PzP1bis contro un limite di legge di 1,5 µg/l), di triclorometano (0,61 µg/l in PzP4 contro un limite di legge di 0,15 µg/l) tutte sostanze cancerogene.

Nell'area AMS veniva rilevato:

- rispetto alla c.d. prima falda, ad una profondità di circa 25 m un inquinamento da solventi clorurati, che evidenzia un sostanziale superamento dei limiti di legge con elevate concentrazioni di tetracloroetilene (8,4 µg/l in PC2AMS contro un limite di legge di 1,1 µg/l e un monte di 3,55 µg/l) e di triclorometano (0,5 µg/l in PC2AMS contro un limite di legge di 0,15 µg/l e un monte di 0,06 µg/l) tutte sostanze cancerogene.

Nelle aree S1 bis e Bistoletti veniva rilevato:

rispetto alla prima falda un inquinamento da solventi clorurati che evidenzia un sostanziale superamento dei limiti di legge con elevate concentrazioni di tetracloroetilene (10,16 µg/l in PZP4 e 24,16 µg/l in PZP1bis contro un limite di legge di 1,1 µg/l) e di triclorometano (0,61 µg/l in PZP4 contro un limite di legge di 0,15 µg/l) tutte sostanze cancerogene.

Secondo l'A.R.P.A., alla luce dei risultati emersi dalle analisi, la situazione dell'area PZC, già sottoposta ad un intervento di *soil vapor extraction* senza successo e poi di asportazione dei terreni sino all'argilla posta a circa 6/7 m di profondità, appare critica e coinvolge anche le aree poste a valle ed anche la falda sottostante. In particolare si è rilevata la presenza di composti di degradazione del tetracloroetilene (dicloroetilene cis e cloruro di vinile), che confermerebbero che la contaminazione da solventi è datata ed è riconducibile quindi alla ex Montedison.

Settore orientale.

Nell'area centro est veniva rilevato:

- rispetto alla c.d. prima falda, ad una profondità di circa 25 m un inquinamento da solventi clorurati, che evidenzia un sostanziale superamento dei limiti di legge con elevate concentrazioni di dicloroetilene Cis (781,2 µg/l in PZ11 contro un limite di legge di 60 µg/l e un monte < al limite di rilevabilità strumentale che è pari a 1 µg/l), di manganese (2648 µg/l in PZ7 est contro un limite di legge di 50 µg/l e un monte di 194 µg/l), di cloruro di vinile (220,6 µg/l in PZ11 contro un limite di legge di 0,5 µg/l e un monte < al limite di rilevabilità strumentale che è pari a 0,5 µg/l) di cadmio (37,0 µg/l in PZ7 contro un limite di legge di 5 µg/l)

Secondo l'A.R.P.A. la situazione nell'area orientale dell'ex Montedison appare così critica e coinvolge, come vedremo, anche le aree poste a valle. In particolare si è rilevata la stessa presenza di composti di degradazione del tetracloroetilene (dicloroetilene cis e cloruro di vinile), che si è già descritta per l'area PZC.

Settore sud.

Nell'area di messa in sicurezza (AMS) dell'area ex Redaelli, il monitoraggio ha riguardato due piezometri posti ad una profondità di 30 metri ed anche qui si sono rilevati notevoli inquinamenti da solventi clorurati, con un sostanziale superamento dei limiti di legge ed elevate concentrazioni di tetracloroetilene (4,12 µg/l contro un limite di legge di 1,1 µg/l) con elevate concentrazioni di manganese (705 µg/l contro un limite di legge di 50 µg/l).

Nell'area ex Redaelli il monitoraggio ha riguardato due piezometri posti ad una profondità di 30 metri ed anche qui si sono rilevati notevoli inquinamenti da solventi clorurati, che evidenzia un

sostanziale superamento dei limiti di legge con elevate concentrazioni di tetracloroetilene (9,34 µg/l in PZ19 e 3,5µg/l in PZ20 contro un limite di legge di 1,1 µg/l).

Rileva l'A.R.P.A. che le sostanze rinvenute nelle acque in concentrazioni anche notevolmente superiori al limite massimo consentito dalla legge sono tutte classificate pericolose per l'uomo e per l'ambiente ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 28 febbraio 2006 di recepimento della direttiva comunitaria sull'etichettatura delle sostanze pericolose.

In particolare sono cancerogene (tra le altre il tricloroetilene, tetracloroetilene, cloruro di vinile, tricloroetano, cadmio, cromo esavalente), sono pericolose per l'ambiente (tra le altre dicloroetilene CIS, cloruro di vinile, cromo esavalente, cadmio e arsenico) sono molto tossiche e mettono a rischio la fertilità nonché possono provocare danno ai bambini non ancora nati (tra le altre il cadmio e il cromo esavalente).

III.9) I movimenti terreni dovuti ad interventi non corrispondenti al progetto: le contestazioni di smaltimento abusivo di rifiuti (capo 1).

Nel corso del progetto di attuazione del P.I.I. sono state introdotte alcune modifiche sostanziali.

L'A.R.P.A. ha svolto degli accertamenti sulle foto aeree e dei sopralluoghi sull'area che evidenziano che in alcune zone, contrariamente a quanto previsto dal progetto e quindi senza autorizzazione, sono stati eseguiti scavi fino a quote prossime a quella di massima escursione della falda e di seguito sono stati eseguiti riempimenti.

In particolare, nel settore **nord est** dell'area è prevista la realizzazione di piani interrati (parcheggi) per il Multisala ed edifici per la grande distribuzione (cfr. *Diapositiva n. 10 del file Montecity-Ragoredo.ppt in CD Rom allegato e Tav. "Fasi di scavo dell'intervento edilizio" Rif dell'Aprile 2004 scala 1:2000 rev. 00, Allegato 9 al Piano di gestione delle terre del 30/04/2004, redatto da EcoAppraisal Taitw Group e Studio Tedesi in All. n.14 in CD Rom allegato).*

Dal progetto 2004 al progetto gennaio 2006 emerge, tra altre modifiche che comportano il raddoppio dei volumi da scavare (da circa 580.000 mc a circa 1.100.000 mc), la variazione di profondità da raggiungere, che passa (in quote assolute) da 103,5 m s.l.m a quote variabili tra 102,9 e 100 m s.l.m. (meno 7.1 m da p.c., ossia l'equivalente di due piani interrati).

Nel secondo aggiornamento del progetto, datato Ottobre 2006, viene indicata la modifica di impronte degli edifici e profondità, senza addivenire però ad una significativa modifica dei volumi da scavare (anzi se ne evidenzia una leggera riduzione).

Tale variazione nell'area in esame (*Fase 2 B - cfr. All.*) comporta la riduzione della profondità da raggiungere, portando il fondo dello scavo da 100 m s.l.m. a 102,5 m s.l.m. (con una differenza pari a 2,5 m).

Dalle evidenze delle foto aeree e dei rilievi topografici si evince tuttavia che lo scavo ha invece raggiunto quote prossime a quella di massima escursione della falda (100,97 m s.l.m.) e poi sono stati eseguiti riporti (cfr. *All. 10*).

In ogni caso dalle foto aeree emerge chiaramente che è stato eseguito un riporto ulteriore rispetto anche ai 2,5 metri di cui si è detto sopra, arrivando a raggiungere il piano campagna, come risulta evidente nell'area oggi adibita a parcheggio esterno presso gli uffici della Società. In tali aree sono previsti da progetto degli edifici e le impronte dovevano quindi rimanere alla quota di 102,5 m (4 m circa dal piano campagna) (cfr. *Estratto rilievo planimetrico topografico Ponzo del 07/01/2008 All. 10 in CD Rom allegato*).

Nell'allegato 4 "*Aree di ricollocazione terreni*" alla Relazione del 01/2006, queste aree non vengono indicate come aree di riporto (*Allegato n. 17 nel CD Rom allegato*). Secondo l'A.R.P.A. si deve quindi ritenere che sono stati riportati dei materiali esterni, da considerare attualmente, sotto il profilo formale, rifiuti in quanto materiali privi di indicazione di origine (piano scavi o altri titoli), eccedenti rispetto ai volumi da riportare determinati nel progetto. Tale area dovrà essere oggetto di specifica indagine, prima di tipo geofisico e quindi mediante scavi e campionamenti.

Nel settore centro est risulta che una o più delle aree è stata oggetto sia di escavazione che di riporto con conseguente variazione dei volumi in gioco.

Il materiale utilizzato non presenta le caratteristiche di macerie da demolizione vagliate ma appare per la maggior parte costituito da scorie e macerie (evidenti lungo la strada perimetrale, sia in scarpata ovest che est (si vedano in proposito le diapositive n.11 e 12 in file Montecity-Rogoredo.ppt in CD Rom allegato e cartella FOTOGRAFIE/RIFIUTI PRESSO TANGENZIALE EST).

Sulla base dei rilievi effettuati l'A.R.P.A. ritiene che la società non solo abbia scavato del terreno per il quale non aveva autorizzazione, ma abbia anche riportato senza alcun titolo, su questi scavi non autorizzati, dei materiali costituiti da scorie di acciaieria (da classificare come rifiuti, la cui provenienza allo stato attuale non è nota), evidenti lungo la strada perimetrale, sia in scarpata ovest che est (cfr. diapositive n. 11 e 12 in file Montecity-Rogoredo.ppt in CD Rom allegato e cartella FOTOGRAFIE/RIFIUTI PRESSO TANGENZIALE EST).

Nello stesso settore è prevista la realizzazione del lotto 5 con opere di urbanizzazione secondaria.

Dalle foto aeree emerge che è stata fatta l'escavazione completa delle aree da adibire a strade e successivamente le stesse sono state ricostruite con materiale che deve essere considerato rifiuto, non essendo le stesse opere previste da progetto.

Nell'allegato 4 "Aree di ricollocazione terreni" alla relazione gennaio 2006 queste aree non vengono neppure indicate come aree di riporto (allegato nr. 17 in CD Rom).

Nell'allegato 4 al 2° aggiornamento dell'ottobre 2006 era previsto il riporto ma a partire dal piano campagna esistente, comunque non l'escavazione fino a 100 m.s.l.m. (allegato nr. 18 in CD Rom).

Nello stesso settore è peraltro emerso che le opere sono state realizzate senza permesso di costruzione, come riferito persino dall'Arch. Conti e riportato nel verbale di sequestro del 20.4.2010.

Pertanto, l'A.R.P.A. ritiene che la società abbia non solo scavato del terreno senza autorizzazione ma abbia anche riportato su questi scavi non autorizzati dei rifiuti senza alcun titolo, almeno dal fondo dello scavo e sino al piano campagna originario.

Quanto esposto emerge evidente dalla sequenza di foto riportate nella relazione alle pagg. 90-93 che si riferiscono ad un periodo temporale compreso tra il 2006 e il 2008 e che mostrano l'evoluzione dei lavori in quel settore.

Nei due progetti del 2004 e del 2006 non si fa mai riferimento all'utilizzo di scorie di acciaieria per il raggiungimento delle quote finali previste dal progetto, cosa che invece risulta evidente dalla documentazione fotografica (diapositive n. 11 e 12 in file Montecity-Rogoredo.ppt e CD ROM Cartella FOTOGRAFIE DIVISE PER PROBLEMATICI/RIFIUTI PRESSO TANGENZIALE EST).

Nel settore ovest emerge il riporto di materiale sulle scarpate di AMS Montecity, Bistoletti ed S1bis senza autorizzazione (vedasi diapositive da 13 a 18 in file Montecity-Rogoredo.ppt e CD ROM Cartella FOTOGRAFIE DIVISE PER PROBLEMATICI/RIFIUTI AREA PARCO MONTEDISON).

Nella Conferenza di Servizi del 12.9.2006 il Settore Ambiente ed Energia - Servizio Bonifiche Ambientali del Comune di Milano aveva ribadito che per le aree di messa in sicurezza era previsto il riporto di 1 m di materiale "pulito" (TAB. 1/A del DM 471/99). La circostanza non emerge dagli atti e non coincide con i progetti di rimodellamento approvati (per AMS realizzati quasi 4 m di riporto in TAB 1/A). Per la restante parte del parco non interessata da interventi di bonifica, il materiale, secondo la valutazione dell'A.R.P.A., doveva essere di origine interna e doveva avere le caratteristiche qualitative compatibili con le concentrazioni riportate nella TAB 1/A.

Dai rilievi fotografici emerge che il materiale utilizzato è, invece, costituito da macerie di cui l'azienda non ha fornito documentazione inerente l'origine e che pertanto è da considerare rifiuto¹⁶.

¹⁶ Dalla relazione di fondo scavo - fasi 2A, 2B, 3 e 4 del 5.12.2007 Studio Tedesi - apparirebbero riportati 264.500 mc previsti per le aree libere (pagg. 26 e 27 della relazione di collaudo) ma il piano campagna appare alla quota originaria lasciata da Montedison come si evince dalle foto che evidenziano scarpate in terreno naturale ed in alcuni casi sono ancora visibili manufatti della ex Montedison (Cfr. diapositiva n. 22 nel file Montecity-Rogoredo e fotografie in CD Rom allegato cartella FOTOGRAFIE DIVISE PER PROBLEMATICI/CIHOCCIOLOE E SCAVI MONTEDISON). Di tale situazione non si è fatta alcuna comunicazione agli enti competenti. Allo stesso modo vengono indicati 43.500 mc di terreno come riportati sulla viabilità interna, dove ora sono invece presenti scorie e macerie come già descritto.

Ad est della AMS dell'area ex Montedison è presente una centrale termica dismessa della A2A. Attualmente essa è recintata da un cordolo continuo alt. 1,5 x largh. 2 m circa) che si sviluppa per centinaia di metri verso nord e che è costituito da macerie di varia natura tra cui anche residui di materiale di copertura in cemento amianto. L'esatta volumetria dovrà essere rilevata attraverso appositi accertamenti.

Agli atti non risulta che tale cordolo fosse previsto e tanto meno che contenesse rifiuti come amianto.

In zona ex Redaelli sull'area Parco Trapezio è stata segnalata dal Comune di Milano in data 2.3.2010 la presenza di materiale costituito da terre e rocce frammiste a laterizi, piastrelle, plastica, legno, pezzi di asfalto, tondini di ferro e blocchi di cemento assolutamente incompatibile con il previsto utilizzo finale a verde fruibile.

In data 25.2.2010 il Comune di Milano, Settore Piani e Programmi Esecutivi per l'Edilizia, Servizio Piani di Bonifica ha inviato una lettera alla società Milano Santa Giulia S.p.A. chiedendo di fornire entro cinque giorni ogni spiegazione utile in merito ai terreni ed in particolare di fornire la documentazione relativa alla provenienza del cumulo, ai punti delle aree del Parco Trapezio dove la terra è stata utilizzata, alle autorizzazioni relative, nonché la caratterizzazione per lo smaltimento del cumulo con invio all'ARPA di copia dei formulari.

Per quanto noto, nessuna risposta è pervenuta e manca ogni riscontro di un corretto smaltimento dei terreni, e da successivi controlli della Polizia Locale è emerso che l'area è stata coperta con terreno di coltivo.

III.10) La discarica abusiva presente nell'area di Cascina Merezzate (capo 2): la contestazione di realizzazione di una discarica non autorizzata.

L'A.R.P.A. ha, altresì, rilevato che in un'area denominata Cascina Merezzate, posta al confine sud ovest rispetto al P.I.I. "Santa Giulia" è attualmente presente un cospicuo cumulo di materiale (terre miste a materiale di demolizione ed altri rifiuti) dell'ordine di grandezza di 30.000 mc.

Attualmente l'area è destinata allo sviluppo di un apposito P.I.I. già aggiudicato dal Comune di Milano ed è separata dall'area del P.I.I. Santa Giulia da una strada (via Sordello) recentemente realizzata nell'esecuzione di tale ultimo P.I.I.

Le foto aeree consentono di collocare nel tempo le varie fasi dell'accumulo del materiale con una chiara relazione con le attività del cantiere vicino dal quale l'area, peraltro, non era fisicamente separata. Ed infatti è evidente la stretta relazione tra l'accumulo dei materiali nell'area Merezzate e lo stato di avanzamento dei lavori edilizi relativi al complesso nell'area "Acciaierie ex Redaelli" (C/r. pagg. 102-112 della relazione A.R.P.A. del 31.5.2010). Sulla stessa area come emerge dalla foto nr. 5 è presente un'area di parcheggio e deposito materiali riconducibile, anche per le tracce sul suolo degli automezzi, al cantiere limitrofo.

L'accumulo di materiale nelle dimensioni attuali, sembrerebbe risalire quantomeno al maggio 2008 e per quantità e durata nel tempo è configurabile come una ipotesi di discarica abusiva.

III.11) Le condizioni dell'area ALER.

In area ex Redaelli, nella zona di via Monte Penice, ove si stanno realizzando gli scavi per la costruzione di palazzine dell'ALER, è emersa una situazione di contaminazione dei terreni con superamento dei valori indicati nella tabella I/A, laddove invece i terreni dovrebbero essere stati ampiamente bonificati.

III.12) Le conclusioni dell'A.R.P.A. nella relazione del 31.5.2010.

L'A.R.P.A. conclude così la propria relazione del 31.5.2010: "l'area oggetto della convenzione era un'area dismessa, sulla quale non era mai stata fatta alcuna bonifica, con l'eccezione di limitate porzioni nelle quali sono state svolte interventi nel periodo 1993-1996 in riferimento ad una normativa tecnica ormai superata (le c.d. "tabelle olandesi").

Pur facendo salvi gli effetti del provvedimento che fa riferimento allo svolgimento degli interventi di bonifica negli anni passati, visto che successivamente alla conduzione di tali attività di bonifica intervengono nuove e differenti norme (D.M. 471/99), si osserva che altre nuove aree, oltre a quelle già certificate, sono state interessate da progetti e conseguentemente per esse si sarebbe dovuto attivare un nuovo procedimento di bonifica ai sensi del normativa vigente all'epoca (D.M. 471/99). Invece di seguire la corretta procedura di legge, sull'area è stato approvato, secondo questa interpretazione illegittimamente, un Piano Scavi, che in realtà può essere predisposto solo su terreni non inquinati o già bonificati e certificati.

La realizzazione del piano scavi, che ha essenzialmente uno scopo di carattere edilizio, ha previsto l'asportazione di materiale contaminato, ma strettamente limitandolo all'impronta delle fondamenta degli edifici, ed ha lasciato le aree contigue ancora contaminate, come già ampiamente descritto nei capitoli precedenti, con inquinanti la cui origine è collegabile alle attività produttive già presenti nell'area.

A causa delle procedure amministrative prescelte, non sono state attuate o rese attuabili le forme di controllo e garanzia, tecnica e finanziaria, tipiche dei procedimenti di bonifica come descritti dalla legislazione a suo tempo vigente.

La stessa Analisi di Rischio condotta, che avrebbe dovuto determinare le concentrazioni residue degli inquinanti che è possibile lasciare in sito, è stata sviluppata utilizzando presupposti incongrui rispetto alla struttura idrogeologica del sito e rispetto alla natura e concentrazione di inquinanti presenti.

La non conformità procedimentale della situazione ha, del resto, un preciso ed evidente riscontro tecnico nei livelli di contaminazione rilevabili sia in modo estremamente significativo nella c.d. "falda sospesa", sia dalle prime evidenze di contaminazione della prima falda.

In aggiunta all'inquinamento già presente e non bonificato, l'area è stata oggetto di ulteriore inquinamento aggiunto durante i lavori eseguiti dalla Milano Santa Giulia s.p.a., dato che parte degli scavi effettuati nell'area sono stati ricolmati con rifiuti provenienti dall'esterno, cosicché allo stato attuale essa si presenta come un ricettacolo di discariche abusive.

Per quanto descritto nei capitoli precedenti, si ritiene che nella realizzazione dei lavori relativi all'area Montecity-Redaelli, si siano verificate le seguenti violazioni:

- ✓ sono stati scavati circa 500.000 metri cubi di terreno in più rispetto a quanto definito nella convenzione stipulata con il Comune di Milano, per i quali non vi sono atti di modifica della stessa;
- ✓ gli scavi effettuati, che dovevano servire alla costruzione degli edifici oggetto di Convenzione, in realtà sono stati in parte abusivamente ricolmati con rifiuti e ciò è stato effettuato dopo il collaudo opere di asportazione di terreni;
- ✓ gli esiti dei primi risultati degli accertamenti in campo, conseguenti ai campionamenti di rifiuti ed acque sotterranee, evidenziano un inquinamento diffuso da diverse sostanze, riconducibile alle attività industriali pregresse presenti nell'area, tra le quali sostanze pericolose ed anche alcune cancerogene" (pagg. 127-129 della relazione del 31.5.2010).

IV) Gli accertamenti della Guardia di Finanza.

Sulla base della relazione depositata dalla Guardia di Finanza il 10.5.2010 è possibile ricostruire, sia pure in prima approssimazione, l'area soggettiva di coloro che hanno preso parte alle operazioni in contestazione.

Questa ricostruzione prende la mosse essenzialmente dall'esame dei rapporti negoziali intercorsi tra il proprietario/committente dell'area, l'appaltatore ed i subappaltatori.

I lavori di bonifica, secondo le indicazioni raccolte, sono stati affidati sin dal 2003 dal proprietario dell'area, Progetto Montecity S.p.A., a società riconducibili a Giuseppe Grossi. Il primo contratto di appalto veniva affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese composto da Servizi Industriali S.r.l. ed Ecoitalia S.r.l.

Limitatamente all'area ex Redaelli i lavori da effettuarsi venivano concessi in subappalto alla Edil Bianchi S.r.l., società alla quale veniva affidata in via esclusiva l'esecuzione delle opere di bonifica: ciò in forza di un accordo del 29.1.2003 sottoscritto dalla Ecoitalia S.r.l. in qualità di mandataria e dalla Edil Bianchi S.r.l. A questo contratto ha fatto seguito il 14.2.2003 un subappalto tra Edil Bianchi S.r.l. e Lucchini Artoni S.r.l. con un oggetto quanto mai ampio (vi si comprende l'esecuzione di operazioni relative allo scavo, demolizione, frantumazione, vagliatura e movimentazione dei

terreni oggetto di bonifica). Le operazioni di bonifica dell'area ex Redaelli sin sono protratte fino al 2007 quando, in data 16.11.2007 la Provincia di Milano certificava con esito favorevole l'attività.

In un secondo tempo, in data 1.12.2003, la Progetto Montecity S.p.A. stipulava contratto di appalto con l'ATI per la bonifica dell'intera area Montecity Rogoredo, ATI che vedeva la partecipazione delle seguenti società: Servizi Industriali S.r.l., Ecoitalia S.r.l., Walde Ambiente S.p.A. e Alfa Alfa S.r.l. Come noto e pacificamente accertato nel corso delle indagini si tratta anche in questo caso di società riconducibili a Giuseppe Grossi.

Anche in questo caso venivano coinvolte le medesime società in qualità di subappaltatori: la Lucchini Artoni s.r.l con contratto del 21.10.2004, la Edil Bianchi S.r.l. con contratto del 20.12.2004 entrambi siglati con la Ecoitalia s.r.l. quale mandataria dell'ATI.

La lettura dei contratti consente di comprendere che l'insieme delle operazioni di bonifica - da quelle preparatorie e di analisi a quelle di scavo, movimentazione dei materiali e demolizione degli stessi, sino alle fasi terminali di reinterro ed eventuale reimpiego dei terreni - veniva sostanzialmente affidato ai subappaltatori. I contratti di subappalto subivano successive modifiche ed integrazioni.

L'attività di bonifica veniva certificata con esito favorevole dalla Provincia di Milano in data 10.4.2008.

Risultano peraltro, nello stesso periodo 2003 - 2008, rapporti diretti tra Milano Santa Giulia S.p.A. (ridenominazione di Progetto Montecity S.p.A.) ed Edil Bianchi S.r.l. e Lucchini Artoni S.r.l. sempre inerenti operazioni di bonifica o ad esse correlate.

I soggetti che, secondo la Pubblica Accusa, risultano più significativamente coinvolti nelle operazioni di bonifica, sulla base delle acquisizioni documentali e delle prove dichiarative acquisite, sono:

Luigi Zunino in qualità di consigliere di amministrazione di Milano Santa Giulia S.p.A. (già Progetto Montecity S.p.A.) sino al 18.9.2009, nonché di *dominus* della sua controllante Risanamento S.p.A.;

Giuseppe Grossi in qualità di *dominus* delle società dell'RTI e dell'ATI incaricate dei lavori di bonifica nell'area di Milano Santa Giulia;

Claudio Tedesi in qualità di progettista del Piano Scavi, di autore dell'Analisi di Rischio, direttore e collaudatore dei lavori nell'area ex Montedison;

Ezio Streri in qualità di responsabile di cantiere durante le operazioni di Piano Scavi per la Milano Santa Giulia s.p.a. e di responsabile dell'attività di monitoraggio *post operam* delle bonifiche;

Silvio Bernabè in qualità di consigliere di amministrazione di Milano Santa Giulia S.p.A. (già Progetto Montecity S.p.A.) dal 27.2.2003 al 10.7.2009;

Vincenzo Bianchi in qualità di legale rappresentante della Lucchini e Artoni S.r.l. subappaltatrice dei movimenti terra in tutto il cantiere;

Bruno Marini in qualità di legale rappresentante della Edil Bianchi S.r.l. subappaltatrice dei movimenti terra;

Alessandro Viol in qualità di capo cantiere della Edil Bianchi S.r.l. subappaltatrice dei movimenti terra;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'articolo 321, comma primo, c.p.p., il giudice può disporre il sequestro delle cose pertinenti al reato per cui si procede qualora accerti l'esistenza di una possibile situazione di pericolo (aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero agevolazione della commissione d'altri reati) generata dalla libera disponibilità delle cose medesime;

- che, pertanto, tra le condizioni legittimanti l'adozione della misura cautelare reale, non è prevista la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza", atteso che l'articolo 273, comma primo, c.p.p. è disposizione che concerne le sole misure cautelari personali;

- che, di conseguenza, l'ordinanza che dispone il sequestro preventivo non deve motivare sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, ma sull'ipotizzabilità in astratto della sussistenza del reato, rilevabile attraverso la pendenza del procedimento penale e la sussistenza di una preliminare imputazione, senza alcuna possibilità d'apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa e alla possibilità di una pronuncia sfavorevole per l'indagato (cfr. Cass., SS.UU., 25.3.1993, n. 4, rv. 193117);

- che, in altri termini, requisito indispensabile per l'ammissione del provvedimento è la sola "astratta configurabilità del reato", espressione riferentesi ad una fattispecie tipica, ipotizzabile non soltanto in base ad un eventuale successivo sviluppo delle indagini, ma ad una teorica possibilità, pur sempre collegata con elementi processuali già acquisiti in atti (cfr., da ultimo, Cass. 3.6.2004, n. 25056, rv. 229274);

- che in ragione del compendio probatorio sopra delineato, deve indubbiamente ritenersi sussistente il *fumus commissi delicti* con riferimento a ciascuna delle imputazioni delineate dal Pubblico Ministero nella propria istanza cautelare e riportate in epigrafe;

- che, infatti, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini da Cesarina Ferruzzi, da Gianfranco Abbate e da Giuseppe Grossi hanno rinvenuto ampio riscontro negli esiti delle verifiche operate *in situ* dall'A.R.P.A.;

- che, del resto, le numerose anomalie, sia sul piano procedimentale-amministrativo, sia su quello tecnico della esecuzione della bonifica evidenziate dall'A.R.P.A. rinvergono "in preciso ed evidente riscontro tecnico nei livelli di contaminazione rilevabili sia in modo estremamente significativo nella c.d. "falda sospesa", sia dalle prime evidenze di contaminazione della prima falda" (pag. 128 della relazione dell'A.R.P.A. del 31.5.2010);

- che, pertanto, nei limiti delibatori propri della presente sede, deve ritenersi adeguatamente comprovato il reato di smaltimento abusivo di rifiuti contestato al capo 1) della imputazione cautelare;

- che l'A.R.P.A., infatti, in base a rilievi topografici, sopralluoghi e foto aeree ha accertato che nelle aree indicate nel capo di imputazione (e descritte in dettaglio nella relazione del 31.5.2010 alle pagg. 85 e ssg.) sono ravvisabili significativi interventi non corrispondenti al progetto e che gli stessi, in assenza di una diversa indicazione nel progetto assentito, sono stati eseguiti senza titolo mediante ricollocazione in sito di materiali di provenienza esterna all'area;

- che tale materiale, indubbiamente eccedente rispetto ai volumi da riportare determinati nel progetto, deve essere qualificato allo stato delle acquisizioni come rifiuto, in quanto, essendo privo di indicazione di origine, è di provenienza ignota;

- che, del resto, secondo una consolidata ermeneusi della giurisprudenza di legittimità, la definizione di rifiuto deve essere improntata al criterio oggettivo della destinazione naturale all'abbandono, senza che acquisiti rilievo l'eventuale riutilizzazione (Cass. 11.5.2001, n.19125; Cass. 23.4.2008, n. 22245, Rv. 240240);

- che, inoltre, nei limiti delibatori propri della presente sede, deve ritenersi adeguatamente comprovato il reato di realizzazione di una discarica non autorizzata nell'area di Cascina Merezzate contestato al capo 2) della imputazione cautelare;

- che, nel caso di specie, l'A.R.P.A. ha persuasivamente dimostrato che nella area di Cascina Merezzate (destinata allo sviluppo di un apposito P.I.I. già aggiudicato dal Comune di Milano e separata dall'area del P.I.I. Santa Giulia da via Sordello) è presente un cospicuo cumulo di materiale (terre miste a materiale di demolizione ed altri rifiuti) dell'ordine di grandezza di 30.000 mc;

- che, inoltre, le foto aeree consentono di collocare nel tempo le varie fasi dell'accumulo del materiale con una chiara relazione con le attività del cantiere vicino dal quale l'area, peraltro, non era fisicamente separata;

- che tale documentazione fotografica rende evidente la stretta relazione tra l'accumulo dei materiali nell'area Merezzate e lo stato di avanzamento dei lavori edilizi relativi al complesso nell'area "Acciaierie ex Redaelli", atteso che sulla stessa area è presente un'area di parcheggio e deposito materiali riconducibile, anche per le tracce sul suolo degli automezzi, al cantiere limitrofo;

- che, inoltre, l'accumulo di materiale nelle dimensioni attuali, sembrerebbe risalire quantomeno al maggio 2008;

- che, pertanto, la eterogeneità dei rifiuti abbandonati, la loro rilevante quantità, la sistematicità dell'accumulo ed il degrado dello stato dei luoghi dimostrano in modo inequivoco come l'area di Cascina Merezzate sia stata destinata stabilmente a luogo di accumulo di rifiuti;

- che, del resto, secondo una consolidata ermeneusi della giurisprudenza di legittimità, in tema di

gestione di rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica autorizzata è necessario l'accumulo, più o meno sistematico, ma comunque ripetuto e non occasionale, di rifiuti in un'area determinata, la eterogeneità dell'ammasso dei materiali, la definitività del loro abbandono ed il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione (*ex plurimis*: Cass. 9.3.2007, n. 10258, Rv.236343);

- che, inoltre, sulla base delle risultanze investigative raccolte dalla Pubblica Accusa deve ritenersi sussistente anche il *funus commissi delicti* con riferimento al reato di illecita miscelazione di rifiuti contestato al capo 3) della imputazione cautelare;

- che, infatti, Francesco Di Benedetto, autista di camion che effettuava trasporti di rifiuti dall'area Santa Giulia per conto della Lucchini Artoni, escusso a sommarie informazioni testimoniali della Polizia Locale di Milano ha affermato che *"i materiali contaminati che sviluppavano odori molesti, venivano vagliati sul posto mediante appositi macchinari nella piazzola in cemento approntata per lo stoccaggio e dopo questo pre-trattamento, in parte venivano caricati su autocarri con targa tedesca, per essere trasportati e smaltiti, mentre altri venivano utilizzati per riempimenti nei vari punti del cantiere e rilevati specificamente per realizzare la barriera antirumore che costeggia la Tangenziale est; per capirci meglio, di fatto avveniva una miscelazione con varie tipologie di materiali inerti più o meno contaminati"* (pag. 1 del verbale di sommarie informazioni testimoniali del 17.11.2009);

- che, analogamente, Francesco Mula, operaio della Lucchini Artoni, escusso a sommarie informazioni testimoniali della Polizia Locale di Milano ha affermato che *"per certo vi posso dire che era consuetudine durante le operazioni di scavo vagliare, separare per poi miscelare i rifiuti con altri materiali inerti provenienti da altri cantieri (per es. il cantiere della Stazione Centrale) per effettuare dei rilevati realizzati soprattutto lungo il tratto della Tangenziale est"* (pag. 2 del verbale di sommarie informazioni testimoniali del 17.11.2009);

- che, pertanto, nei limiti delibatori propri della presente sede, risulta comprovato che nell'area *de qua* sono state svolte attività di miscelazione di rifiuti contaminati che sviluppavano odori molesti provenienti dall'area PZC con altro materiale inerte e che il prodotto di tale illecita attività è stato utilizzato per riempimenti in vari punti del cantiere di Milano Santa Giulia ed in particolare per realizzare la barriera antirumore che costeggia la Tangenziale est;

- che, del resto, la miscelazione di rifiuti consiste nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, sì da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo (*ex plurimis*: Cass. 11.3.2009, n.19333, Rv.243757);

- che, inoltre, sulla base degli accertamenti svolti *in situ* dall'A.R.P.A. in contraddittorio con la Santa Giulia S.p.A. e compendati nella relazione del 31.5.2010 deve ritenersi comprovato il delitto di avvelenamento delle acque contestato dalla Pubblica Accusa al capo 4) della imputazione cautelare;

- che, infatti, l'art. 439 c.p. sanziona con la reclusione non inferiore a quindici anni *"chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo"*;

- che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 439 c.p. l'avvelenamento delle acque destinate alla alimentazione non deve avere necessariamente potenzialità letale, essendo sufficiente che abbia la potenzialità di nuocere alla salute (Cass. 29.6.2006, n.35456, M.F., Rv.234901; Cass. 29.6.1985, n.6651, B., Rv.169990);

- che, in particolare, essendo il reato di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione un reato di pericolo presunto, è necessario che un *"avvelenamento"*, di per sé produttivo, come tale, di pericolo per la salute pubblica, vi sia comunque stato; il che richiede che vi sia stata immissione di sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossiconocivi per la salute (Cass. 13.2.2007, n. 15216, Rv. 236168);

- che l'A.R.P.A. nella propria relazione del 31.5.2010 ha rilevato che *"gli esiti dei primi risultati degli accertamenti in campo, conseguenti ai campionamenti di rifiuti ed acque sotterranee, evidenziano un inquinamento diffuso da diverse sostanze, riconducibile alle attività industriali pregresse presenti*

nell'area, tra le quali sostanze pericolose ed anche alcune cancerogene" (pagg. 128-129 della relazione dell'A.R.P.A. del 13.5.2010);

- che, in particolare, nelle acque di falda l'A.R.P.A. ha riscontrato il superamento dei limiti di legge (in molti casi in misura molto elevata) per numerosi inquinanti: Diclorometano (cloruro di metilene), Dicloroetilene cis, Triclorometano (cloroformio), Tricloroetilene, Tetracloroetilene (percloroetilene), Cloruro di vinile, Dibenzo (a,h) antracene, Cromo esavalente, Cadmio, Arsenico e Manganese (pagg. 79 e ss. della relazione dell'A.R.P.A. del 13.5.2010);
- che le sostanze sopra elencate sono tutte classificate pericolose per l'uomo e per l'ambiente ai sensi del decreto del Ministero della salute del 28 febbraio 2006, di recepimento della direttiva comunitaria sull'etichettatura delle sostanze pericolose (pagg. 79 e ss. della relazione dell'A.R.P.A. del 13.5.2010);
- che, in particolare sono cancerogene le sostanze seguenti: Diclorometano (cloruro di metilene), Triclorometano (cloroformio), Tricloroetilene, Tetracloroetilene (percloroetilene), Cloruro di vinile, Dibenzo(a,h)antracene, Cromo esavalente e Cadmio;
- che sono pericolose per l'ambiente le sostanze seguenti: Dicloroetilene cis, Tricloroetilene, Tetracloroetilene (percloroetilene), Cloruro di vinile, Dibenzo (a,h)antracene, Cromo esavalente, Cadmio, Arsenico e Manganese;
- che sono molto tossiche il Cromo esavalente ed il Cadmio e tossiche l'Arsenico;
- che sono mutageniche il Tetracloroetilene, il Cromo esavalente ed il Cadmio;
- che sono sostanze a rischio di riduzione della fertilità e di danno ai bambini non ancora nati il Cromo esavalente ed il Cadmio;
- che, del resto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità le acque considerate dall'art. 439 c.p. sono quelle destinate all'alimentazione umana, abbiano o non abbiano i caratteri biochimici della potabilità secondo la legge e la scienza;
- che pertanto è configurabile il delitto previsto dall'art. 439 c.p. anche se l'avvelenamento delle acque sia stato operato in acque batteriologicamente non pure dal punto di vista delle leggi sanitarie ma comunque idonee e potenzialmente destinabili all'uso alimentare (Cass. 29.6.1985, n.6651, Rv.169989);
- che, in particolare, l'A.R.P.A. con nota depositata in data 12.7.2010 ha precisato che, ancorché la faldina (esistente entro i primi 7-8 metri da p.c.) non sia generalmente oggetto di prelievo a scopo potabile in quanto è esposta alle più svariate tipologie di eventi contaminanti, esistono peraltro e purtroppo casi (ma non nell'area in esame) di abitazioni e fattorie lontane dai centri urbani, che, non essendo allacciate all'acquedotto, si approvvigionano ancora da vecchi pozzi superficiali;
- che, inoltre, per quanto riguarda la prima falda (ovvero la falda freatica utilizzata attualmente per il prelievo di acqua destinata al consumo umano), "idrogeologicamente a monte del sito in oggetto, sono, presenti le opere di captazione facenti capo a due centrali dell'acquedotto di Milano, denominate Centrale "Ovidio" e Centrale "Linate", che attualmente riforniscono di acqua potabile il nuovo quartiere di Santa Giulia" (pag. 3 della nota dell'A.R.P.A. del 9.6.2010);
- che dall'analisi delle ricostruzioni stratigrafiche e degli schemi costruttivi di alcune di tali opere, l'A.R.P.A. ha accertato che i tratti filtranti meno profondi si trovano a partire dai 35-38 metri, quindi nella prima falda, così come individuata nella relazione sopracitata (anche se tra questa profondità e il piano campagna esiste localmente uno strato argilloso impermeabile in più rispetto all'area di Santa Giulia di separazione dalla falda soprastante) (pag. 3 della nota dell'A.R.P.A. del 9.6.2010);
- che "ad Ovest è presente, sempre in comune di Milano, la Centrale "Martini" i cui pozzi presentano, in alcuni casi, filtri che partono da circa 30 metri di profondità, senza la presenza di strati argillosi soprastanti, che captano quindi inequivocabilmente la prima falda, cioè la medesima oggetto di indagine nell'area "Montecity-Rogoredo" (pag. 3 della nota dell'A.R.P.A. del 9.6.2010);
- che "a Sud, idrogeologicamente a valle del sito "Montecity-Rogoredo", sono presenti i pozzi dell'acquedotto di San Donato Milanese, gestiti da Amiacque, che risultano filtrati a partire da oltre 50 metri di profondità ed al disotto di uno strato argilloso (la cui estensione e continuità è da verificare) che parrebbero quindi fenestrati nella seconda falda (pag. 3 della nota dell'A.R.P.A. del 9.6.2010)";
- che l'A.R.P.A. rileva peraltro che "in questa posizione, che è ovviamente quella a rischio di contaminazione da parte delle acque provenienti dall'area in questione, esistono, come si rileva dalla

tabella allegata, pozzi privati, di cui non è ad oggi noto l'utilizzo (tranne che per uno che sulla base dei dati estratti dal Data base della Provincia di Milano, risulta a scopo domestico non meglio definito), che presentano fenestrate anche nella prima falda e che si trovano quindi esposti al rischio suindicato" (pag. 3 della nota dell'A.R.P.A. del 9.6.2010);

- che, pertanto, "la falda superficiale (prima falda), oggetto di indagine nel sito in esame, viene captata ed utilizzata a scopo idropotabile dall'acquedotto del comune di Milano anche in aree limitrofe a quelle in questione, a riprova del suo ampio utilizzo anche attuale" (pag. 3 della nota dell'A.R.P.A. del 9.6.2010);

- che, quanto al *periculum in mora*, deve rilevarsi che, alla stregua delle numerose e gravi violazioni della disciplina penale posta a tutela dell'ambiente e della salute pubblica accertate, vi è il pericolo, concreto ed attuale, che la libera disponibilità dell'area *de qua* possa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati descritti;

- che, inoltre, l'area di cui si chiede il sequestro è fortemente inquinata ed evidenzia una presenza elevata di numerose sostanze altamente tossiche, nocive per l'uomo e l'ambiente circostante;

- che la libera disponibilità dell'area Montecity - Rogoredo, così come meglio indicata nei mappali allegati alla richiesta di sequestro preventivo, da parte degli attuali proprietari non solo è del tutto inidonea a prevenire la commissione di reati della stessa specie di quelli sino ad oggi accertati, ma addirittura è suscettibile di aggravare gli stessi così come verificato sul campo da tutti i tecnici intervenuti;

- che l'area in questione (delimitata in dettaglio nella nota dell'A.R.P.A. del 2.7.2010, che deve intendersi richiamata *per relationem*) è il luogo ove i reati sono stati commessi e che risulta direttamente danneggiato dalle attività illecite sino ad ora accertate;

- che, pertanto, è necessario disporre il sequestro dell'area predetta per evitare la prosecuzione dell'attività criminosa e l'ulteriore compromissione di beni primari quali la salute e l'ambiente;

- che, inoltre, dai verbali di sopralluogo eseguiti dalla Polizia Locale S.U.O.S. Ambiente e dall'A.R.P.A. nonché dai rilievi fotografici è emerso che l'area versa in uno stato di abbandono con le impronte degli scavi piene di acqua;

- che, inoltre, dai sopralluoghi eseguiti dall'A.R.P.A. emerge che sono stati distrutti numerosi piezometri essenziali per il monitoraggio della falda e che alcuni di questi sono particolarmente rilevanti in quanto posti a valle dell'area ex PZC;

- che sul punto l'unica spiegazione addotta dalla proprietà è stata che probabilmente i piezometri sono andati distrutti nel corso di lavori;

- che, peraltro, nonostante tali episodi di danneggiamento siano risalenti nel tempo i piezometri non sono mai stati ripristinati;

- che, inoltre, a seguito di accertamenti *in loco* sono stati rinvenuti numerosi piezometri dei quali la società non aveva dato evidenza;

- che le stazioni di raccolta del percolato risultano dismesse, la falda non è monitorata periodicamente e la manutenzione della rete di monitoraggio è ormai abbandonata;

- che nel corso del sopralluogo dell'8.3.2010 sono stati chiesti alla proprietà nelle persone di Davide Albertini Petrone, in qualità di rappresentante legale della società Milano Santa Giulia S.p.A., e di Ezio Streri, in qualità di dipendente, copia di documentazione relativa all'area e che solo a seguito di decreti di sequestro del Pubblico Ministero, eseguiti in data 20.4.2010 e 22.4.2010, è stato possibile acquisire quanto richiesto;

- che non appaiono in corso lavori di urbanizzazione nell'area ex Montedison e comunque la proprietà è decaduta dai permessi a costruire come riferito dall'arch. Conti nel corso del sequestro del 20.4.2010;

- che nessuna spiegazione documentata è stata data alle autorità (A.R.P.A. e Polizia Locale) che eseguivano i sopralluoghi in merito ai cumuli di rifiuti rinvenuti sull'area a ridosso delle murelle in sicurezza e della Tangenziale Est;

- che le Analisi di Rischio ed il collaudo presentano significative incongruenze tra quanto in esse riportato e quanto constatato dalle verifiche successive sull'area;

- che in riferimento a Cascina Merezzate, alle richieste del Comune la società Santa Giulia ha negato qualsiasi coinvolgimento;

- che, del resto, il pericolo non può essere eliso o attenuato dalla comunicazione operata ai sensi dell'art. 245, comma secondo, del D.Lgs. 152/06 da Milano Santa Giulia S.p.A. al Comune di Milano, all'A.R.P.A. Lombardia, alla Provincia di Milano ed alla Regione Lombardia in cui si preannuncia la volontà del soggetto proprietario dell'area di realizzare un intervento di bonifica;
- che, in tale comunicazione, la società proprietaria dell'area dichiara di aver verificato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per alcuni metalli pesanti e composti organo alogenati, pur precisando che i valori più alti riscontrati sono stati rinvenuti *"in piezometri posizionati in una porzione marginale del sito in relazione alla direzione di deflusso delle acque di falda"*;
- che, tuttavia, la situazione di grave degrado ambientale emersa nel corso delle indagini e le plurime violazioni alle normativa penale posta a tutela dell'ambiente e della salute pubblica non paiono adeguatamente contrastabili a mezzo delle misure preannunciate dalla società istante nella predetta comunicazione;
- che, in particolare, la situazione antigiuridica diffusamente descritta è diffusa, radicata e stratificata nel tempo e riguarda l'intera area di proprietà della Milano Santa Giulia S.p.A.;
- che, del resto, le violazioni penali evidenziate in tale provvedimento sono imputabili non solo a pregressi problemi dell'area relativi alle lavorazioni industriali svolte sulla medesima in passato, ma riguardando anche condotte imputabili, nei limiti delibatori propri della presente sede, alla attuale proprietà;
- che, infatti, in aggiunta all'inquinamento già presente e non bonificato, l'area è stata oggetto di ulteriore inquinamento durante i lavori eseguiti dalla Milano Santa Giulia S.p.A. in violazione di precise norme di legge e della convenzione stipulata tra Committente e Comune di Milano in data 16.3.2005;
- che, pertanto, allo stato delle acquisizioni gli interventi di bonifica preannunciati non possono essere svolti autonomamente dai proprietari dell'area, peraltro, attualmente indagati in relazione alla situazione di inquinamento riscontrata;
- che, pertanto, deve essere disposto, in conformità alla istanza formulata dalla Pubblica Accusa, il sequestro preventivo delle aree indicate in dettaglio nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

P.Q.M.

Visti gli articoli 321 e seguenti c.p.p., 92 e 104 disp. att. c.p.p.

DISPONE

il sequestro preventivo delle aree indicate di seguito:

MAPPALI INTERNI AL PII

FOGLIO	MAPPALE NUM.	PROPRIETA'	AREA DA SEQUESTRARE	NEL PII	Mappali vecchi/nuovi
563	48	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a	tutto	si	Vecchio
563	81	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a	tutto	si	Vecchio
563	84	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a	tutto	si	Vecchio
563	85	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a	tutto	si	Vecchio
563	88	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a	tutto	si	Vecchio
563	94	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a (viene esclusa l'area della macro attività di intervento n.1)	parte	si	Vecchio

563	178	Orsola s.r.l.	tutto	si	Vecchio
563	82	Comune di Milano	parte	si	Vecchio
563	118	Comune di Milano	parte	si	Vecchio
564	11	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a	tutto	si	Vecchio
564	178	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a	parte	si	Vecchio
564	123	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a	tutto	si	Vecchio
564	135	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a	tutto	si	Vecchio
564	169	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a	tutto	si	Vecchio
564	85	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a	tutto	si	Vecchio
564	15	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a	tutto	si	Vecchio
564	16	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a	tutto	si	Vecchio
564	68	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a	tutto	si	Vecchio
564	73	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a	tutto	si	Vecchio
564	82	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a	tutto	si	Vecchio
564	116	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a	tutto	si	Vecchio
564	137	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a	tutto	si	Vecchio
564	122	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a	tutto	si	Vecchio
564	140	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a	tutto	si	Vecchio
564	141	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a	tutto	si	Vecchio
564	55	Edison s.p.a	tutto	si	Vecchio
564	132	Edison s.p.a	tutto	si	Vecchio
564	179	U.R.B.E.	tutto	si	Vecchio
564	183	U.R.B.E.	tutto	si	Vecchio
564	185	U.R.B.E.	tutto	si	Vecchio
564	177	U.R.B.E.	tutto	si	Vecchio
564	180	U.R.B.E.	tutto	si	Vecchio
564	181	U.R.B.E.	tutto	si	Vecchio
564	182	U.R.B.E.	tutto	si	Vecchio
564	38	U.R.B.E.	tutto	si	Vecchio
587	33	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a	tutto escluso parte edificata (vedi cartina)	si	Vecchio
587	5	Comune di Milano	tutto	si	Vecchio
587	1	Comune di Milano	tutto	si	Vecchio
587	13	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a	tutto	si	vecchio
588	5	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a	tutto	si	Vecchio
588	8	Progetto Montecity s.r.l.ora Milano Santa Giulia s.p.a	tutto	si	Vecchio

589	13	Milano Serravalle	tutto	no	Vecchio	Sud tra limite PII e svincolo Tangenziale
591	5	Comune di Milano	tutto	no	Vecchio	Paullese
591	78	Milano Serravalle - Milano Tangenziale s.p.a. con sede in Assago	tutto	no	Vecchio	Paullese
591	113	Milano Serravalle - Milano Tangenziale s.p.a. con sede in Assago	tutto	no	Vecchio	Paullese
591	95	Consorzio intercomunale Milanese Edilizia Popolare con sede in Milano	parte	no	Vecchio	Sud Area AMS Redaelli
591	142	Comune di Milano	parte	no	Vecchio	Sud Area AMS Redaelli
591	148	Comune di Milano	parte	no	Vecchio	Sud Area AMS Redaelli
591	145	Comune di Milano	tutto	no	Vecchio	Sud Area AMS Redaelli
591	203	Comune di Milano	tutto	no	Vecchio	Sud Area AMS Redaelli
591	212	Area di Enti Urbani e Promiscui	tutto	no	Vecchio	Sud Area AMS Redaelli
591	148	Comune di Milano	tutto	no	Vecchio	Sud Area AMS Redaelli
591	94	Comune di Milano	tutto	no	Vecchio	Sud Area AMS Redaelli
591	43	Consorzio intercomunale Milanese Edilizia Popolare con sede in Milano	tutto	no	Vecchio	Sud Area AMS Redaelli
591	142	Comune di Milano	tutto	no	Vecchio	Sud Area AMS Redaelli
591	95	Comune di Milano	tutto	no	Vecchio	Sud Area AMS Redaelli
591	40	Consorzio intercomunale Milanese Edilizia Popolare con sede in Milano	tutto	no	Vecchio	Sud Area AMS Redaelli
591	41	Consorzio intercomunale Milanese Edilizia Popolare con sede in Milano	tutto	no	Vecchio	Sud Area AMS Redaelli
591	102	Consorzio intercomunale Milanese Edilizia Popolare con sede in Milano	tutto	no	Vecchio	Sud Area AMS Redaelli

591	145	Comune di Milano	tutto	no	Vecchio	Sud Area Al Redaelli
592	143	Progetto Montecity s.r.l. ora Milano Santa Giulia s.p.a fuori da PII	tutto	no	Vecchio	Paullese
592	146	Progetto Montecity s.r.l. ora Milano Santa Giulia s.p.a fuori da PII	tutto	no	Vecchio	Paullese
617	1	Consorzio intercomunale Milanese Edilizia Popolare con sede in Milano	parte	no	Vecchio ora soppresso	Sud Area AMS Redaelli - C.na triulza
617	91	Consorzio intercomunale Milanese Edilizia Popolare con sede in Milano	parte	no	Nuovo	Sud Area AMS Redaelli - C.na triulza
617	69	Consorzio intercomunale Milanese Edilizia Popolare con sede in Milano	parte	no	Nuovo	Sud Area AMS Redaelli - C.na triulza
617	92	Consorzio intercomunale Milanese Edilizia Popolare con sede in Milano	parte	no	Nuovo	Sud Area AMS Redaelli - C.na triulza
617	90	Comune di Milano	parte	no	Nuovo	Sud Area AMS Redaelli - C.na triulza
564	12	Provincia di Milano	tutto	no	Nuovo	Lungo limite Nord PII - via Bonfadini
564	13	Provincia di Milano	tutto	no	Nuovo	Lungo limite Nord PII - via Bonfadini
590	29	Milano Serravalle - Milano Tangenziale s.p.a. con sede in Assago	parte	no	Nuovo	Paullese
590	24	Milano Serravalle - Milano Tangenziale s.p.a. con sede in Assago	parte	no	Nuovo	Paullese
590	25	Milano Serravalle - Milano Tangenziale s.p.a. con sede in Assago	tutto	no	Nuovo	Paullese
590	14	Milano Serravalle - Milano Tangenziale s.p.a. con sede in Assago	tutto	no	Nuovo	Paullese
590	6	Milano Serravalle - Milano Tangenziale s.p.a. con sede in Assago	tutto	no	Nuovo	Paullese
590	26	Milano Serravalle - Milano Tangenziale s.p.a. con sede in Assago	tutto	no	Nuovo	Paullese
590	16	Milano Serravalle - Milano Tangenziale s.p.a. con sede in Assago	tutto	no	Nuovo	Paullese

590	3	Comune di Milano	parte	no	Nuovo	Paullese
590	2	Comune di Milano	parte	no	Nuovo	Paullese
590	27	Milano Serravalle - Milano Tangenziale s.p.a. con sede in Assago	tutto	no	Nuovo	Paullese
590	17	Comune di Milano	tutto	no	Nuovo	Paullese
590	7	Comune di Milano	tutto	no	Nuovo	Paullese
592	1	Milano Serravalle - Milano Tangenziale s.p.a. con sede in Assago	tutto	no	Nuovo	Paullese
592	6	Milano Serravalle - Milano Tangenziale s.p.a. con sede in Assago	tutto	no	Nuovo	Paullese
592	14	Milano Serravalle - Milano Tangenziale s.p.a. con sede in Assago	tutto	no	Nuovo	Paullese
592	15	Milano Serravalle - Milano Tangenziale s.p.a. con sede in Assago	tutto	no	Nuovo	Paullese
592	11	Milano Serravalle - Milano Tangenziale s.p.a. con sede in Assago	tutto	no	Nuovo	Paullese
592	29	Comune di Milano	parte	no	Nuovo	Paullese
592	13	Consorzio Canale Navigabile	parte	no	Nuovo	Paullese
592	10	Milano Serravalle - Milano Tangenziale s.p.a. con sede in Assago	parte	no	Nuovo	Paullese

NOMINA

custode dell'area sequestrata di proprietà di Milano Santa Giulia S.p.A. il Presidente *pro tempore* di Risanamento S.p.A., sotto le comminatorie di legge;

custodi delle ulteriori aree sequestrate i rappresentanti *pro tempore* delle società o degli enti rispettivamente proprietari, sotto le comminatorie di legge;

DISPONE

trasmettersi il presente decreto di sequestro preventivo al Pubblico Ministero richiedente perché ne curi l'esecuzione e ne curi la immediata notificazione alle persone alle quali le cose sono state sequestrate.

DISPONE

che il presente provvedimento sia trascritto presso i competenti uffici.

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Milano il 19.07.2010.

IL GIUDICE

dott. Fabrizio D'Arcangelo

Fabrizio D'Arcangelo

IL CANCELLIERE B3

Davide Anello



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

DEPOSITATO OGGI

MILANO IL 19 LUG. 2010



IL CANCELLIERE B3

Davide Anello



IL PRESENTE ATTO È DEPOSITATO
NEL N° 44 FIDUCIARIA DEL TRIBUNALE
ORDINARIO DI MILANO IL 19 LUG. 2010
E CONFERMA CONFORME ALLO SCHEMA
NUM. 19 LUG. 2010

IL CANCELLIERE B3

Davide Anello